

l^o Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 1999

S.S. N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 31 dicembre 1999

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.

Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 30.

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

pag. 8297

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1999, n. 3459.

DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Legge regionale 3/1998, articolo 14, D.G.R. 795/1999. Ridistribuzione delle risorse relative al Programma aggiuntivo regionale (PAR).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1999, n. 3920.

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - DOCUP obiettivo 2 1997/1999, asse 2, azione 2.1 «Diffusione dell'innovazione». Attribuzione di ulteriori fondi al Consorzio per l'area di ricerca di Trieste.

pag. 8326

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1999, n. 3950.

Legge regionale 3/1998 - DOCUP obiettivo 2 1997/1999 - asse 1, azione 1.3 Animazione imprenditoriale nel settore industriale. Integrazione.

pag. 8327

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Servizio dell'artigianato

Legge regionale 3/1998, articolo 14. Graduatoria

pag. 8323

delle iniziative ammesse al finanziamento del DO-CUP obiettivo 2 1997-1999 - Asse I - Azione 1.1 - Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale.

pag. 8329

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - Iniziative non ammesse al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Asse I - Azione 1.1 - Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale.

pag. 8345

Programma operativo KONVER - Azione 3: aiuti agli investimenti. Graduatoria delle domande ammesse a contributo.

pag. 8347

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Azione 2.2 - Sviluppo dell'innovazione - Pubblicazione delle domande ammesse a contributo di imprese già collocate nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 509 del 19 febbraio 1999.

pag. 8350

DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Azione 2.4 - Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale - Pubblicazione delle domande di contributo di imprese già collocate nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 415 del 12 febbraio 1999, modificata con D.G.R. n. 885 del 26 marzo 1999.

pag. 8352

P.O. KONVER Azioni 1.1 e 1.2 - Decreto n. 855 del 22 dicembre 1999 - Pubblicazione delle domande

di contributo di imprese già collocate nella graduatoria di cui al decreto n. 404 di data 5 novembre 1998.

pag. 8353

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Servizio del turismo

DOCUP obiettivo 2 - 1997-1999. Azione: 1.5 - Aiuti agli investimenti turistici. (Delibera giunta regionale n. 4007 del 23 dicembre 1999 Assegnazione contributo integrativo alla società «Avalon S.r.l.» - già «SFF Italia S.r.l.», con sede in Sgonico (TS), a fronte mutuo aggiuntivo contratto per maggiori oneri conseguenti alle modifiche apportate in corso d'opera).

pag. 8356

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1999, n. 30.

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

- 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, secondo metodi di razionale programmazione a fini faunistici del territorio e disciplina le diverse forme di gestione a seconda delle finalità prevalenti, ivi compreso il prelievo venatorio, mediante criteri di protezione, incremento, conoscenza e utilizzo razionale della fauna, quale risorsa naturale rinnovabile, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.
- 2. Con successiva legge la Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà all'individuazione delle forme di tute-

la, valorizzazione ed incremento della biodiversità della regione, con particolare riferimento alla fauna selvatica non cacciabile, identificando finalità, criteri di gestione, funzioni dei diversi soggetti istituzionali, nonché le formazioni sociali da coinvolgere nella gestione.

Art. 2

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Ai fini della presente legge e della legislazione nazionale vigente in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, nella quale la gestione programmata della caccia si attua secondo quanto disposto dal capo II, sezioni II, III e IV.

Art. 3

(Territorio a protezione e gestione della fauna)

- 1. La Regione destina una quota del territorio agrosilvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
- 2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.
- 3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 è destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.
- 4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.

Art. 4

(Pari dignità di ogni forma di caccia)

- 1. Ogni forma di caccia ha pari dignità e pari diritti.
- 2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'attività venatoria nel rispetto delle culture, consuetudini e tradizioni locali sempre che le stesse non contrastino con l'esigenza di crescita e conservazione delle specie oggetto di prelievo.

Art. 5

(Autogestione dell'attività venatoria)

1. La gestione dell'attività venatoria è demandata ai | iniziative ricreativo-culturali.

cacciatori che la esercitano attraverso i soggetti e istituti previsti e individuati dalla presente legge.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia determina i criteri di gestione dell'attività venatoria nel rispetto del generale principio dell'autogestione.

CAPO II

ENTI E ORGANISMI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Sezione I

Individuazione delle funzioni

Art. 6

(Enti e organismi)

- 1. Le competenze in materia faunistica e venatoria sono esercitate da:
- a) Riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie;
 - b) Distretti venatori;
 - c) Regione;
 - d) Province.

Sezione II

Riserve di caccia di diritto

Art. 7

(Definizione e funzioni)

- 1. Il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate Riserve di caccia, individuate nell'allegato A. Fanno parte delle Riserve di caccia anche le zone di mare antistanti il territorio delle Province di Gorizia e Udine fino ad un miglio nautico dalla linea costiera.
- 2. Le Riserve di caccia, associazioni senza fini di lucro, sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori di cui al comma 1, delimitati con provvedimento dell'Amministrazione regionale.
- 3. Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le Riserve di caccia provvedono:
- a) ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
- b) a predisporre i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria;
- c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
- d) a svolgere attività di miglioramento ambientale e iniziative ricreativo-culturali.

- 4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, le Riserve di caccia propongono alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.
- 5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutivi con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.
- 6. Qualora sia omessa l'adozione di un atto obbligatorio di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il Presidente del Distretto venatorio di competenza, invia, previa diffida, un commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

(Statuto)

- 1. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato dai cacciatori ad essa assegnati, avuto riguardo allo statutotipo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore competente, e successivamente approvato con provvedimento dell'Amministrazione regionale che determina anche il territorio di competenza delle Riserve di caccia.
- 2. Lo statuto disciplina in particolare l'organizzazione e il funzionamento della Riserva di caccia, le competenze del Direttore e del Consiglio direttivo, nonché le attività culturali, di gestione e miglioramento ambientale.

Art. 9

(Direttore)

- 1. La Riserva di caccia è gestita dal Direttore eletto in regolare assemblea con voto segreto tra i cacciatori ad essa assegnati. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Riserva di caccia e dura in carica cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, il nuovo Direttore eletto dura in carica sino alla scadenza del periodo restante al compimento del quinquennio.
- 2. I Direttori devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di Riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di seguito denominato «Elenco», istituito presso l'Amministrazione regionale.
- 3. Qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. Il superamento del corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'Elenco.
- 4. Trascorsi dodici mesi dall'elezione, la mancata iscrizione nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica di Direttore e la nomina, da parte del Distretto vena-

torio competente, di un commissario scelto fra gli iscritti nell'Elenco, per la gestione ordinaria della Riserva e l'indizione di nuove elezioni.

Sezione III

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

Art. 10

(Aziende faunistico-venatorie)

- 1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, al fine di ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e l'incremento della fauna.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di uno o più proprietari che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
- 3. Al fine di assicurare una corretta programmazione faunistico-venatoria, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie con una percentuale, da stabilirsi con il regolamento di attuazione, di fondi posti all'interno del comprensorio dell'azienda da includersi coattivamente e non rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.
- 4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:
- a) ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
- b) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
- c) a predisporre e trasmettere all'Amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'articolo 30, comma 3
- 5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con la ratifica, ovvero trascorsi venti giorni dalla loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

Art. 11

(Aziende agri-turistico-venatorie)

- 1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende agri-turistico-venatorie a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.

- 3. La costituzione o il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie è ammessa solo con l'inclusione volontaria dei terreni nel comprensorio dell'azienda.
- 4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
- 5. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turisticovenatorie non costituisce giornata di caccia ed esime dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
- 6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nonché l'effettuazione di gare e prove cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.
- 7. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono comunque comprendere territori precedentemente individuati quali bandite di caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.

(Norme comuni)

- 1. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie devono:
- a) interessare non più del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna Riserva di caccia;
- b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
- c) destinare una superficie non inferiore al 20 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti;
- d) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non distare meno di un chilometro tra loro.
- 2. Fatta eccezione per i fondi inclusi coattivamente all'interno delle aziende faunistico-venatorie, i territori che per qualunque ragione cessino di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o di un'azienda agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
- 3. Ai legali rappresentanti delle aziende faunisticovenatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.
- 4. Con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinate in particolare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché le modalità di programmazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, e in particolare la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i

prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

Sezione IV Distretti venatori

Art. 13

(Definizione)

- 1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi, consuetudini e tradizioni locali, individuati al fine del coordinamento e della razionalizzazione dell'attività di gestione delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile.
- 2. I Distretti venatori sono individuati dall'allegato A. Eventuali modifiche all'allegato A sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori ovvero su proposta dei Direttori di Riserva o del Direttore di Riserva che richiedano la modifica della individuazione del distretto di appartenenza.

Art. 14

(Funzioni)

- 1. I Distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.
- 2. I Distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'Amministrazione regionale, in particolare provvedono:
- a) ad offrire servizi alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste;
- b) ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;
- c) a ratificare i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
- d) a predisporre i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonché a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio;
- e) a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attività delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie e zone cinofile;

- f) a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
- g) all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta.

(Organi)

- 1. Gli organi dei Distretti venatori sono:
- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente.
- 2. L'Assemblea è composta dai Direttori delle Riserve di caccia, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.
- 3. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio ed elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessi dal mandato, viene sostituito per la restante parte di compimento del quinquennio.
- 4. Il Presidente è il rappresentante legale del Distretto venatorio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e nomina il commissario ad acta previsto dall'articolo 7, comma 6.
- 5. Nello svolgimento dei propri compiti i Distretti venatori sono coadiuvati dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.
- 6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria individua i componenti dell'Assemblea di ciascun Distretto venatorio e provvede alla convocazione della prima seduta per l'elezione del Presidente. Successivamente, l'Assemblea stessa provvede a prendere atto delle variazioni alla sua composizione.

Art. 16

(Controllo sugli atti)

- 1. L'Amministrazione regionale verifica la rispondenza agli indirizzi regionali degli atti adottati dall'Assemblea.
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive con l'approvazione, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

Sezione V Funzioni della Regione

Art. 17

(Funzioni di indirizzo generale)

- 1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività degli enti e organismi operanti nel settore faunistico e venatorio, la Giunta regionale adotta atti d'indirizzo generale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale in particolare adotta direttive generali:
- a) per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale pluriennale di gestione faunistica;
- b) per la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia;
- c) per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia;
- d) per l'ammissione ed il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;
- e) per l'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
- f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio:
- g) per la riutilizzazione a fini venatori delle aree già precluse alla caccia.
- 3. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere f) e g), sono adottate previo parere del Comitato faunisti-co-venatorio regionale.
- 4. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono adottate previo parere del Comitato faunistico-venatorio regionale e dell'organismo di cui all'articolo 21.
- 5. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere b) e c), sono adottate previo parere dell'organismo di cui all'articolo 23.
- 6. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del comma 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

(Piano regionale pluriennale di gestione faunistica)

- 1. La Regione adotta il piano regionale pluriennale di gestione faunistica al fine di consentire la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna e la razionale gestione venatoria.
- 2. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica individua sul territorio gli areali delle singole specie

selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua interventi e misure volte al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso ripopolamenti e prelievi di fauna con specifiche articolazioni territoriali.

- 3. Ai fini di protezione, incremento e razionale utilizzo della fauna, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica può disporre limitazioni ed esclusioni all'elenco, ai periodi ed alle forme di prelievo delle specie cacciabili su tutto o parte del territorio regionale.
- 4. Per uniformare la gestione della fauna stanziale nelle aree situate lungo i confini di Stato, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi internazionali, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica può disporre, limitatamente ai Distretti venatori interessati, discipline particolari di prelievo venatorio anche in deroga alla vigente normativa.
- 5. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentiti l'organismo di cui all'articolo 21, il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'organismo di cui all'articolo 23, nonché gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario, si intendono resi favorevolmente. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è interamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 6. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è aggiornato almeno ogni cinque anni.
- 7. È fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna e dell'attività venatoria di provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

Art. 19

(Funzioni amministrative)

- 1. L'Amministrazione regionale provvede in particolare:
- a) a determinare il numero minimo e massimo di cacciatori da assegnare ad ogni singola Riserva di caccia;
- b) a modificare l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori;
- c) all'assegnazione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;
 - d) all'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte

di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura, sentito il parere dei Presidenti dei Distretti interessati;

- e) ad escludere i fondi dall'esercizio venatorio;
- f) a disciplinare il prelievo venatorio nelle aree già precluse alla caccia;
- g) alla gestione del Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, di cui all'articolo 35;
- h) all'organizzazione diretta o tramite le Province di tutti o parte dei corsi formativi ed abilitativi dei Direttori delle Riserve di caccia, dei responsabili delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, nonché dei singoli cacciatori.
- 2. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

Art. 20

(Funzioni di controllo)

- 1. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione faunistica e venatoria delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli stessi e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un commissario anche solo per l'adozione dell'atto medesimo.
- 2. I Direttori delle Riserve di caccia ed i Presidenti dei Distretti venatori possono essere commissariati dall'Amministrazione regionale per gravi violazioni di legge e regolamentari, ovvero per altri gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento degli organismi di appartenenza.
- 3. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione delle aziende faunistico-venatorie al fine di assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico della protezione e dell'incremento della fauna e del miglioramento ambientale e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può revocare, previa diffida, la concessione.

Sezione VI

Istituto faunistico regionale e organi consultivi della Regione

Art. 21

(Istituto faunistico regionale)

1. L'Istituto faunistico regionale (IFR) è la struttura

tecnico-scientifica per la conservazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica.

2. L'IFR, in particolare:

- a) esprime pareri tecnico-scientifici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna selvatica e la gestione venatoria che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale;
- b) effettua sull'intero territorio regionale studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici:
- c) verifica la distribuzione, la tendenza e la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale, anche in rapporto allo stato dell'ambiente nelle sue relazioni con la fauna e la dinamica delle specie stesse;
- d) propone e sperimenta interventi volti al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;
- e) promuove e coordina i censimenti relativi alle specie maggiormente minacciate o in pericolo di estinzione:
- f) verifica i censimenti effettuati da parte delle Riserve di caccia e delle aziende faunistiche e valuta la congruenza dei relativi prelievi, secondo le procedure stabilite dalla presente legge;
- g) propone le azioni per il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- h) propone misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;
 - i) esprime i pareri di cui all'articolo 37;
- l) fornisce il supporto conoscitivo per la definizione e revisione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, per la sospensione temporanea della caccia a determinate specie ovvero per la limitazione del prelievo venatorio nei loro confronti;
- m) esprime il parere relativamente agli elenchi delle specie cacciabili, alla definizione dei calendari venatori, alla istituzione di oasi di protezione lungo le rotte migratorie ed alla individuazione dei valichi montani vietati alla attività venatoria;
- n) organizza corsi, incontri, convegni e promuove pubblicazioni anche al fine di una più vasta diffusione

delle conoscenze nella materia.

- 3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, l'IFR collabora con università, istituzioni di ricerca, enti ed associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.
- 4. Ai fini dell'organizzazione, l'IFR è struttura stabile equiparata a Servizio autonomo e per lo stesso può essere prevista una subarticolazione territoriale. Esso è compreso nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente.
- 5. All'IFR è preposto un Direttore in possesso di specifici requisiti nelle materie di competenza e di comprovata esperienza nella gestione della tutela dell'ambiente naturale. All'IFR, per assicurarne il funzionamento, è assegnato personale appartenente al ruolo unico regionale. Per lo svolgimento delle attività di direzione e tecnico-scientifica può avvalersi della collaborazione di personale esperto che abbia già svolto funzioni analoghe presso pubbliche amministrazioni, con priorità per i soggetti operanti presso i disciolti Osservatori faunistici.
- 6. Con il regolamento di attuazione sono individuate le modalità di coordinamento operativo tra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistica e venatoria.

Art. 22

(Comitato faunistico-venatorio regionale)

- 1. È istituito, quale organo consultivo della Regione per la tutela della fauna e per la gestione dell'esercizio venatorio, il Comitato faunistico-venatorio regionale.
- 2. Il Comitato faunistico-venatorio regionale esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 17, 18 e 37 e su ogni questione che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia faunistico-venatoria.
- 3. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è composto:
- a) dall'Assessore regionale competente, in qualità di Presidente;
- b) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati;
 - c) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie;
- d) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- e) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.
- 4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente.

- 5. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati congiuntamente dalle associazioni operanti e maggiormente rappresentative in Regione.
- 6. I componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
- 7. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è convocato dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 8. Le funzioni di segretario del Comitato faunisticovenatorio regionale sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.
- 9. Ai componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

(Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori)

- 1. È istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori
- 2. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonché designa i componenti delle Commissioni disciplinari di cui all'articolo 25, previa acquisizione dei pareri delle Assemblee dei Distretti venatori.
- 3. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è composta:
- a) dall'Assessore regionale competente, con funzioni di Presidente;
 - b) dai Presidenti dei Distretti venatori.
- 4. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è convocata dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5. Le funzioni di segretario della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione

faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

6. Ai componenti della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

Sezione VII Funzioni delle Province

Art. 24

(Funzioni in materia di gestione della fauna)

- 1. Le Province svolgono le seguenti attività in materia di gestione della fauna:
- a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
- b) regolamentano l'allevamento, vendita, detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
- c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
- d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà;
 - e) disciplinano l'attività di tassidermia;
 - f) regolamentano l'attività cinotecnica e cinofila;
- g) organizzano, su delega della Regione, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;
- h) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;
- i) svolgono attività di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative.

Sezione VIII Procedimenti disciplinari

Art. 25

(Commissioni disciplinari dei Distretti venatori)

- 1. L'Amministrazione regionale, per ogni sede distrettuale individuata con proprio provvedimento, nomina una Commissione disciplinare per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore.
- 2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno laureato in giu-

risprudenza, designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.

- 3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.
- 4. In caso di infrazioni particolarmente gravi il Presidente del Distretto venatorio ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore interessato dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che dovrà essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.
- 5. Le funzioni di segretario della Commissione disciplinare sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.
- 6. Ai componenti della Commissione disciplinare è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

CAPO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Sezione I

Fruizione venatoria

Art. 26

(Tesserino regionale di caccia)

- 1. Per l'esercizio della caccia nel Friuli-Venezia Giulia, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino venatorio in corso di validità.
- 2. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia è un permesso rilasciato annualmente dall'Amministrazione regionale ed è mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.
- 3. I requisiti per il rilascio del tesserino regionale sono:
- a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciato in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
- b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;
- c) copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente;

- d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27.
- 4. Alla chiusura della stagione venatoria, il tesserino regionale deve essere restituito agli organismi competenti nei tempi e modi individuati dall'Amministrazione regionale.

Art. 27

(Tasse di concessione regionale)

- 1. È istituita la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino di caccia del Friuli-Venezia Giulia, determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni.
- 2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 10.000/euro 5,165 per ogni ettaro o frazione di ettaro.
- 3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 50.000/euro 25,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro.
- 4. Il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 28

(Tipologie di fruizione venatoria)

- 1. La fruizione venatoria nel Friuli-Venezia Giulia è consentita, nei limiti della presente legge, ai cacciatori:
 - a) assegnati ad una delle Riserve di caccia;
- b) concessionari, consorziati e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie;
- c) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
- d) fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

Art. 29

(Cacciatori assegnati alle Riserve di caccia)

1. La domanda di assegnazione ad una Riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia deve essere presentata

all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo di ogni anno da coloro che a tale data risultino:

- a) residenti in Regione da almeno tre anni;
- b) in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza:
- c) aver sottoscritto un atto di impegno a versare la quota associativa stabilita dalla Riserva di caccia di assegnazione.
- 2. Per mantenere l'assegnazione ad una Riserva di caccia, ogni cacciatore deve:
- a) essere residente in Regione, ovvero, qualora non residente, essere già stato assegnato ad una Riserva di caccia e non essere iscritto ad alcun ambito territoriale di caccia:
- b) aver versato la quota associativa annuale entro i termini stabiliti o aver adempiuto alle eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della Riserva previste dallo statuto, in alternativa a quella economica;
- c) risultare in possesso del tesserino di caccia rilasciato dall'Amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.
- 3. Il trasferimento dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia è consentito al massimo per cinque volte, previa domanda da presentarsi, decorsi cinque anni dall'ultima assegnazione, entro il 31 marzo, all'Amministrazione regionale.
- 4. Nell'assegnazione o nel trasferimento alle Riserve di caccia devono essere collocati prioritariamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni nel cui territorio sono comprese le Riserve stesse.
- 5. Nelle Riserve di caccia confinanti con i parchi o le riserve naturali regionali, salva la priorità di cui al comma 4, devono essere assegnati o trasferiti esclusivamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati al parco o riserva naturale.
- 6. Esaurite le procedure di cui ai commi 4 e 5, i posti non assegnati nella Riserva di caccia confinante con i parchi o le riserve naturali regionali possono essere ricoperti nella misura massima del 50 per cento secondo le direttive generali stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d).
- 7. La mancanza di uno dei requisiti previsti al comma 2, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'articolo 38 e negli altri casi espressamente previsti dalla presente legge, comporta la perdita dell'assegnazione alla Riserva di caccia.
- 8. Per gravi ed inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro, l'Amministrazione regionale può prevedere il mantenimento del cacciatore nella Riserva di as-

segnazione anche in assenza del requisito di cui al comma 2, lettera c), per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso i requisiti delle lettere b) dei commi 1 e 2.

Art. 30

(Cacciatori in aziende faunistico-venatorie)

- 1. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie può essere esercitata esclusivamente dai concessionari, dai consorziati e dai titolari di permesso di caccia scritto rilasciato dal concessionario dell'azienda faunistico-venatoria.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare in possesso del tesserino regionale di caccia rilasciato dall'Amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.
- 3. L'elenco di coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie deve essere tenuto ed aggiornato in appositi registri.

Art. 31

(Inviti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie)

- 1. Il cacciatore assegnato ad una Riserva di caccia ed il Direttore della medesima può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore, purché questi sia in possesso di tesserino venatorio regionale di caccia in corso di validità. Il concessionario ed il consorziato dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori, purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.
- 2. L'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 deve essere anticipatamente annotato su appositi registri con l'indicazione dei dati relativi al cacciatore invitante e invitato.

Art. 32

(Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile)

1. L'abbattimento di fauna d'allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di tesserino venatorio regionale in corso di validità.

Art. 33

(Incompatibilità)

1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una Riserva di caccia, coloro che esercitano l'attività venatoria in Friuli-Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una Ri-

serva di caccia, ovvero assegnati ad una Riserva di caccia ed essere anche concessionari o consorziati o titolari di permessi di caccia di aziende faunistico-venatorie.

2. I cacciatori assegnati alle Riserve di caccia non possono essere invitati per più di tre volte nella medesima Riserva di caccia o azienda faunistico-venatoria durante la stessa stagione venatoria.

Art. 34

(Aspirante a Riserva di caccia)

- 1. È considerato aspirante ad una Riserva di caccia il cacciatore che, in attesa della prima ammissione, risulti essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, comma 3, ed abbia presentato la domanda di ammissione per una Riserva ricadente nel comune di residenza e che non risulti essere concessionario o consorziato o titolare di permesso di azienda faunistico-venatoria.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere assegnati, annualmente e anche in soprannumero, alla Riserva di caccia ricadente nel comune in cui i medesimi risiedano da almeno cinque anni, previo parere favorevole degli organismi statutari della Riserva di caccia a ciò deputati, e cacciare nei limiti dei piani di abbattimento e regolamentari adottati dalla Riserva stessa.
- 3. L'assegnazione annuale può essere rinnovata alle medesime condizioni di cui al comma 2 a seguito di valutazione favorevole degli organismi statutari della Riserva di caccia a ciò deputati.
- 4. Gli aspiranti possono esercitare l'attività venatoria nelle Riserve di caccia di temporanea assegnazione solo se accompagnati da uno o più cacciatori della Riserva espressamente designati dal Direttore della Riserva di caccia medesima.
- 5. Le valutazioni di cui al comma 3 concorrono alla determinazione del punteggio di ammissione dell'aspirante cacciatore.
- 6. L'Amministrazione regionale, su parere favorevole degli organismi statutari delle Riserve di caccia a ciò deputati, provvede ad assegnare definitivamente anche in soprannumero gli aspiranti cacciatori nella Riserva di residenza, decorsi cinque anni di assegnazione temporanea.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA FAUNA

Art. 35

(Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi)

1. Per iniziative di miglioramento ambientale, attua-

te dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilità civile dei direttori di Riserva e per i danni cagionati dalla fauna, nonché per la prevenzione ed il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna e dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura, è istituito il «Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi», alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia.

- 2. L'entità del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con la legge finanziaria.
- 3. Con apposito provvedimento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a disciplinare il funzionamento del Fondo, i criteri di riparto ed i meccanismi di prevenzione, indennizzo ed incentivazione.
- 4. Per la responsabilità civile concernente l'attività di rilevanza pubblica dei Direttori di Riserva e per i danni provocati dalla fauna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa.

Art. 36

(Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

Art. 37

(Controllo della fauna)

- 1. Su motivata e documentata richiesta, l'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previo parere dell'Istituto faunistico regionale e del Comitato faunistico-venatorio regionale, può autorizzare in ogni tempo ed a condizioni predeterminate e controllate la cattura e l'abbattimento di fauna per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.
- 2. Per le specie individuate quali particolarmente protette, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa dall'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previa acquisizione di parere conforme dell'Istituto faunistico regionale.
- 3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 2,

della legge 157/1992, purché in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione I Sanzioni

Art. 38

(Sanzioni disciplinari)

- 1. Le violazioni delle disposizioni normative e dei regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia comportano, a carico del cacciatore che le ha commesse, oltre alle eventuali sanzioni specificatamente previste per il tipo di illecito, anche la sottoposizione a procedimento disciplinare.
 - 2. Le sanzioni disciplinari consistono in:
 - a) censura scritta;
- b) sospensione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione non superiore ad una stagione venatoria;
- c) sospensione dall'esercizio venatorio non superiore ad un'annata venatoria;
- d) sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria.
- 3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate anche per giornate di caccia, essere limitate a forme particolari di caccia o specie singolarmente individuate e, quando siano inferiori ad una stagione venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio; la sospensione disciplinare, adottata in via definitiva dagli organismi di cui all'articolo 25, comporta, nei limiti della stessa, il ritiro del tesserino venatorio regionale.
- 4. Non può essere avviato alcun procedimento disciplinare senza la comunicazione preventiva all'interessato.
- 5. La sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria comporta l'impossibilità di esercitare o mantenere le funzioni dirigenziali previste dalla presente legge nell'ambito delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori.

Art. 39

(Sanzioni amministrative non pecuniarie)

1. La mancata tenuta ed aggiornamento dei registri previsti dall'articolo 30, comma 3, nonché la mancata annotazione degli inviti fruibili giornalmente da parte delle aziende faunistico-venatorie, comporta la revoca della concessione.

- 2. La mancata segnalazione dell'utilizzo dell'invito giornaliero da parte di un cacciatore assegnato ad una Riserva di caccia comporta la decadenza dell'assegnazione alla Riserva stessa.
- 3. La mancata annotazione anticipata sugli appositi registri degli inviti giornalieri comporta la destituzione del Direttore della Riserva di caccia.
- 4. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto all'articolo 33, il cacciatore decade dall'assegnazione alla Riserva di caccia di appartenenza.
- 5. Il cacciatore aspirante ad una Riserva di caccia decade dalla temporanea assegnazione qualora eserciti l'attività venatoria in violazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 4.

Sezione II Norme transitorie e finanziarie

Art. 40

(Norme transitorie)

- 1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.
- 2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.
- 3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.
- 4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.
- 5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.
- 6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria

che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.

- 7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.
- 9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.
- 10. Al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi di settore, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a subentrare, dall'1 gennaio 2000, nei contratti di lavoro stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore Riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998.
- 11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che, a fronte delle urgenti necessità connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonché in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalità faunistica, è autorizzato a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unità; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico.
- 12. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore.
- 13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli Osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.

- 14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'Amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonché gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualità di Organo gestore delle Riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia.
- 15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinari avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'Amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'articolo 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono appellabili alle competenti Commissioni di cui all'articolo 25 nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive.
- 16. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle Riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore Riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

Art. 41

(Norme finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma l, lettera g), le Province fanno fronte con i fondi ad esse trasferiti ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 3 dalla legge regionale 1/1993.
- 2. Gli oneri derivanti dal disposto degli articoli 22, comma 9, 23, comma 6, e 25, comma 6, fanno carico a decorrere dall'anno 2000 al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.
- 3. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 27, commi 1, 2 e 3, sono accertate e riscosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni futuri. In relazione al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, la denominazione del capitolo 952 è modificata in «Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia».
 - 4. In relazione al disposto di cui all'articolo 35,

comma 1, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, «per memoria», a decorrere dall'anno 2000, il capitolo 4258 (1.1.190.2.08.14), alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.9 - sezione VIII - con la denominazione «Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30».

- 5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'articolo 36, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2000, al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata «Spese per corsi e convegni, per la predisposizione e diffusione di materiale didattico-divulgativo concernenti il patrimonio faunistico, per il concorso al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta, nonché per il rimborso spese per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico».
- 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 40, commi 10 e 11, fanno carico al capitolo 4259 (2.1.121.1.01.14), che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2. - spese correnti - categoria 1.2 - sezione I - con la denominazione «Spese per le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto, nonché per i relativi oneri riflessi del personale di cui all'articolo 40, commi 10 e 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati in relazione al disposto di cui al comma 8.
- 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 40, comma 12, fanno carico al capitolo 4260 (2.1.142.1.01.14), che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I - con la denominazione «Spese per la stipula di convenzioni con esperti nel settore faunistico e venatorio» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere di lire 100 milioni si provvede per la quota di lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 886 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati e per le restanti lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, in relazione al disposto di cui al comma 8.
 - 8. In relazione al disposto di cui all'articolo 43,

comma 1, lettera f), la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, autorizzata a carico del capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, è revocata e le eventuali somme iscritte per l'anno 1999 e non impegnate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono economia di bilancio.

Art. 42

(Norme finali)

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalla presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima, provvede a definire l'assetto organizzativo e le attribuzioni delle strutture regionali deputate al loro assolvimento.
- 3. Il Consiglio regionale, in adeguamento ai principi di efficienza ed efficacia ed ai fini di una razionale organizzazione del servizio di vigilanza venatoria, provvederà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare il nuovo ordinamento per l'attività di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 4. Le competenze in materia di pesca sportiva nelle acque interne sono trasferite all'Ente tutela pesca.

Art. 43

(Abrogazioni e modifiche)

- 1. Sono abrogate, in particolare:
- a) la legge regionale 30 novembre 1965, n. 29;
- b) la legge regionale 10 maggio 1966, n. 5;
- c) la legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29;
- d) la legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8;
- e) la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, con esclusione dell'articolo 10;
- g) gli articoli 1 e 5, l'articolo 8, primo comma, e l'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56:
- h) l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 6, e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14:
- i) l'articolo 57, commi 2 e 3, della legge regionale 10/1988;

- 1) la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
- m) gli articoli 1 e 3, l'articolo 4, commi 1 e 2 bis, l'articolo 5, l'articolo 6, commi 1, 2 e 3, e gli articoli 7, 8, 9, 10, 13 e 18 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come modificati dalla legge regionale 24/1996;
- n) l'articolo 1, l'articolo 6, commi da 2 a 8, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 31 e 36 della legge regionale 24/1996;
- o) l'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
- 2. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole «all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso il Comitato provinciale della caccia,» sono sostituite dalle parole «all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso la Provincia».
- 3. All'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 56/1986, le parole «al suddetto Comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «all'Amministrazione provinciale».
- 4. All'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 56/1986, le parole «Comitato regionale della caccia» sono sostituite dalle parole «Comitato faunistico-venatorio regionale».
- 5. L'articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 24/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 4

- 1. Le Commissioni provinciali di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso le Amministrazioni provinciali sono nominate dall'organo statutariamente competente della Provincia.
- 2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da cinque esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, fra i quali almeno uno laureato in Scienze biologiche o in Scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
- 3. Per la validità delle sedute, per le funzioni di segreteria, per la durata in carica e per i compensi ai componenti provvedono le Province con apposito provvedimento.».
- 6. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole «Nelle zone di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia» sono sostituite dalla parole «Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che».

- 7. All'articolo 7, quinto comma, della legge regionale 56/1986, dopo le parole «Direttore di Riserva» sono aggiunte le parole «per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente».
- 8. All'articolo 7, sesto comma, della legge regionale 56/1986, le parole «da parte di apposite Commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia» sono sostituite dalle parole «in conformità ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30».
- 9. All'articolo 7, commi settimo e ottavo, della legge regionale 56/1986, le parole «dell'Organo gestore riserve» sono sostitute dalle parole «dei Distretti venatori competenti per territorio».
- 10. All'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 56/1986, le parole «i Comitati provinciali della caccia» sono sostituite dalle parole «le Amministrazioni provinciali».
- 11. All'articolo 9 della legge regionale 56/1986, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nel Friuli-Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.».
- 12. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14/1987, dopo la parola «vige» sono abrogate le parole «, in forza della legge regionale 10 maggio 1966, n. 5,».
- 13. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1987, le parole «a cura del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, il quale rilascerà un attestato di frequenza» sono sostituite dalle parole « ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30».
- 14. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 14/1987, le parole «dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio, i quali ai fini dell'approvazione possono avvalersi anche dell'apporto degli Osservatori faunistici, di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46» sono sostituite dalle parole «dei Distretti venatori».
- 15. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/1987, le parole «Comitato regionale della caccia» sono sostituite dalle parole «Comitato faunistico-venatorio regionale».
- 16. All'articolo 6, comma 5, della legge regionale 14/1987, le parole «Comitati provinciali della caccia» sono sostituite dalle parole «Distretti venatori».
- 17. All'articolo 100 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e all'ar-

ticolo 140 della medesima legge regionale 7/1988, le parole «Servizio della caccia e della pesca» sono sostituite dalle parole «Servizio per la gestione faunistica e venatoria».

- 18. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, le parole «l'Osservatorio faunistico competente per territorio» sono sostituite dalle parole «l'Istituto faunistico regionale».
- 19. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29/1993, le parole «regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna» sono sostituite dalle parole «faunistico-venatorio regionale».
- 20. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/1993, le parole «regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna» sono sostituite dalle parole «faunistico-venatorio regionale».
- 21. All'articolo 8 della legge regionale 29/1993, le parole «regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna e gli Osservatori faunistici di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46» sono sostituite dalle parole «faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale».
- 22. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole «Comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «Distretto venatorio» e le parole «Osservatorio faunistico competente» sono sostituite dalle parole «Istituto faunistico regionale».
- 23. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1993, le parole «al Comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «all'Amministrazione provinciale».
- 24. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole «del Comitato provinciale della caccia» sono sostituite dalle parole «dell'Amministrazione provinciale».
- 25. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/1993, dopo la parola «vigilanza» è aggiunta la parola «venatoria» e le parole «Organo Gestore Riserve» sono sostituite dalla parole «Amministrazione regionale».
- 26. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole «, sentito il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984,» sono abrogate.
- 27. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole «Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riser-

- ve» sono sostituite dalle parole «Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale».
- 28. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole «e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio» sono sostituite dalle parole «, sentito l'Istituto faunistico regionale».
- 29. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole «di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, alle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 8 gennaio 1990, n. 08/Pres., per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia» sono sostituite dalle parole «destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia».
- 30. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/1996, le parole «dell'Organo gestore riserve» sono sostituite dalle parole «dei Distretti venatori».
- 31. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole «l'Organo gestore riserve» sono sostituite dalle parole «il Distretto venatorio competente».
- 32. All'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, la parola «regionale» è sostituita dalla parola «provinciale».
- 33. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole «i Comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984,» sono sostituite dalle parole «le Province istituiscono e gestiscono».
- 34. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24/1996, le parole «i Comitati provinciali della caccia» sono sostituite dalle parole «le Amministrazioni provinciali».
- 35. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole «, predisposta dal responsabile dell'osservatorio faunistico competente per territorio» sono abrogate.
- 36. All'articolo 36, comma 5, della legge regionale 42/1996, dopo le parole «ovvero dei soci, » sono aggiunte le parole «con priorità ai residenti da almeno cinque anni,».
- 37. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16, le parole «per l'annata venatoria 1999-2000» sono sostituite dalle parole «dall'annata venatoria 1999-2000».

Art. 44

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di

3

Valli del Natisone

Attimis Drenchia

Faedis

Numero

Montenars Nimis

Pulfero San Leonardo

Savogna

Stregna

Forgaria nel Friuli

Gemona del Friuli

Distretto venatorio Riserve di caccia Grimacco

Magnano in Riviera

San Pietro al Natisone

quelle contenute all'articolo 40, hanno effetto dall'1 gennaio 2000.

Trieste, addì 31 dicembre 1999

per IL PRESIDENTE IL VICEPRESIDENTE: Paolo CIANI

Allegato A (riferito agli articoli 7 e 13)

ELENCO DEI DISTRETTI VENATORI E DELLE RISERVE DI CACCIA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

	DEL FRIULI-	VENEZIA GIULIA	_		Taipana Tarcento
Numero	Distretto venatorio	Riserve di caccia			Torreano Trasaghis
1	Tarvisiano	Bordano Chiusaforte Dogna Ligosullo Lusevera Moggio Udinese Paularo Pontebba Resia Resiutta	4	Prealpi carniche	Andreis Barcis Cimolais Claut Clauzetto Erto e Casso Frisanco Tramonti Vito d'Asio
		Tarvisio-Malborghetto Venzone	5	Colline moreniche	Artegna Buia
2	Carnia	Amaro Ampezzo Arta Terme Cavazzo Carnico Cercivento Comeglians Enemonzo Forni Avoltri Forni di Sopra Forni di Sotto Lauco Ovaro Paluzza Prato Carnico Preone			Cassacco Colloredo di Montalbano Fagagna Majano Moruzzo Osoppo Pagnacco Povoletto Ragogna Reana del Rojale Rive d'Arcano San Daniele del Friuli San Vito di Fagagna Treppo Grande Tricesimo
		Ravascletto Raveo Rigolato Sauris Socchieve Sutrio Tolmezzo Treppo Carnico Verzegnis Villa Santina Zuglio	6	Pedemontana pordenonese	Aviano Budoia Caneva Castelnovo del Friuli Cavasso Nuovo Fanna Maniago Meduno Montereale Valcellina Pinzano al Tagliamento Polcenigo

7	Collio	Sequals Travesio Brazzano Capriva Cormòns Dolegna del Collio Farra d'Isonzo Giasbana Lucinico			Castions di Strada Gonars Pocenia Porpetto Rivignano Ronchis Talmassons Teor Varmo
8	Alta pianura udinese	Mernico Mossa Piedimonte Piuma Plessiva Ruttars-Vencò San Floriano del Collio San Lorenzo Isontino San Mauro-Salcano Spessa Basiliano Bicinicco Camino al Tagliamento	11	Bassa pianura pordenonese	Azzano Decimo Brugnera Chions Cordovado Fiume Veneto Morsano al Tagliamento Pasiano di Pordenone Porcia Pordenone Prata di Pordenone Pravisdomini Sacile San Vito al Tagliamento Sesto al Reghena
		Campoformido Codroipo Coseano Dignano Flaibano Martignacco Mereto di Tomba Moimacco Mortegliano-Lestizza Palmanova Pasian di Prato	12	Laguna	Carlino Grado Latisana Lignano Sabbiadoro Marano Lagunare Muzzana del Turgnano Palazzolo dello Stella Precenicco San Giorgio di Nogaro Torviscosa
		Pavia di Udine Pozzuolo del Friuli Pradamano Remanzacco Santa Maria la Longa Sedegliano Tavagnacco Trivignano Udinese Udine	13	Carso	Aurisina Basovizza Boschini-Peteano Doberdò del Lago Duino Fogliano Gabria Gabrovizza Grozzana
9	Alta pianura pordenonese	Arba Arzene Casarsa della Delizia Cordenons Fontanafredda Roveredo in Piano San Giorgio della Richinvelda San Martino al Tagliamento San Quirino Spilimbergo Valvasone Vivaro Zoppola			Jamiano Malchina Monfalcone Monrupino Muggia Opicina Poggio Terza Armata Prosecco Ronchi dei Legionari Sagrado-San Martino Sales San Michele del Carso Savogna-Rubbia Sgonico
10	Bassa pianura udinese	Bagnaria Arsa Bertiolo			Vallone Zaule

14 Colli orientali Buttrio

Cividale del Friuli Corno di Rosazzo

Manzano Premariacco Prepotto

San Giovanni al Natisone

15 Pianura isontina

Aiello del Friuli

Aquileia

Campolongo al Torre Cervignano del Friuli Chiopris - Viscone

Corona Fiumicello Fratta

Gradisca d'Isonzo Mariano del Friuli

Medea Moraro

San Pier d'Isonzo San Vito al Torre

Staranzano

San Canzian d'Isonzo

Pieris - Begliano - Isola Morosini

Romans I Romans II Ruda Tapogliano Terzo d'Aquileia Turriaco Versa

Villa Vicentina

Villesse Visco

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

NOTE

Avvertenza

- Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordi-

namento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
 - 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
 - 3) caccia e pesca;
 - 4) usi civici;
 - 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
 - 6) industria e commercio;
 - 7) artigianato;
 - 8) mercati e fiere;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
 - 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
 - 12) urbanistica;
 - 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.
- Il testo dell'articolo 6 della legge costituzionale 1/1963 è il seguente:

Art. 6

- La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
- 1) scuola materna; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
 - 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- 3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

Nota all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 («Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere»), come modificato dall'articolo 43, è il seguente:

Art. 20

- 1. (Abrogato)
- 2. Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio all'interno delle riserve di caccia di diritto si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 157/1992

- 3. Nel territorio regionale trovano altresì applicazione i commi 7 e 8 dell'articolo 15 della legge 157/1992.
- 4. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 15 della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità quinquennale, al 31 gennaio del primo anno di ciascun quinquennio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e la relativa domanda va inoltrata al Servizio della caccia e della pesca.
- 5. I Comuni, a seguito di comunicazione del Servizio della caccia e della pesca, sono tenuti ad informare i cittadini attraverso affissione all'albo delle scadenze quinquennali di cui al comma 4.
- 6. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il Direttore del Servizio della caccia e della pesca decide motivatamente con proprio decreto in ordine alla domanda medesima in conformità ai criteri generali fissati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla caccia e alla pesca.
- 7. Le norme di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei terreni che vengono inclusi nelle riserve di caccia di diritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed in tal caso il termine di trenta giorni fissato nel comma 4 decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di inclusione.

Nota all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è il seguente:

Art. 19

(Controllo della fauna selvatica)

- 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
- 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
- 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Nota all'articolo 27

– Il testo dell'articolo 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303 («Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative»), è il seguente:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	ammontare delle tasse in lire	NOTE
5	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di cassa (L. 11 feb- braio 1992, n. 157, art. 22): tassa di ri- lascio, di rinnovo ed annuale	250.000	1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
			2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a lire 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'articolo 4.
			3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 ed in caso di nuova violazione da lire 500.000 a lire 3.000.000 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 31). 4. È dovuta una addizionale di lire 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 24).

Nota all'articolo 37

- Per il testo dell'articolo 19 della legge 157/1992, vedi nota all'articolo 21.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 («Ordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali»), come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1/1993, è il seguente:

Art. 66

(Finanziamento funzioni trasferite e delegate)

- 1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli Enti locali ai sensi della presente legge, si provvede con l'assegnazione di una quota delle entrate della Regione in forza dell'articolo 54 dello statuto. Con la legge finanziaria, tale assegnazione potrà essere differenziata per materie o aree di materie.
- 2. Il riparto dei fondi assegnati alle Province è effettuato per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.
 - 3. I fondi assegnati ai Comuni sono ripartiti:
- a) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi generalmente assegnati in forza dell'articolo 54 dello Statuto, per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro-capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitan-

ti o fino alla concorrenza dell'eventuale numero inferiore di essi; tale quota è maggiorata nella misura del cento per cento per i Comuni classificati montani. La residua disponibilità sull'importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale;

- b) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi assegnati per finanziare le spese correnti per l'assistenza scolastica ed il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della presente legge, secondo le indicazioni contenute nell'allegato B, n. 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres.
- 3 bis. Il riparto dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo è effettuato in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.
- 3 ter. L'individuazione dei Comuni di supporto comprensoriale, nonché i criteri per il riparto dei fondi assegnati ai Comuni medesimi, sono determinati, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.
- 3 quater. La popolazione residente e l'estensione territoriale degli Enti destinatari è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 3 quinquies. Il riparto dei fondi assegnati alle Comunità montane ed alla Comunità collinare è effettuato per metà in ragione del numero di abitanti e per metà in ragione della estensione territoriale di ciascuna Comunità.
- 3 sexies. Alla ripartizione ed all'assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di spese di investimento si può provvedere anche tramite la stipulazione degli accordi di programma di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.
- 3 septies. Ai sensi dell'articolo 12 della presente legge le Province devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.
- 3 octies. Ai sensi dell'articolo 12 della presente legge le Comunità montane devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.
- 3 nonies. All'erogazione degli importi assegnati ai sensi della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale per le Autonomie locali.
- 3 decies. Gli Enti locali iscrivono nei propri bilanci le somme loro assegnate ai sensi della presente legge. All'uopo devono essere istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa distinti secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi. L'accertamento che l'utilizzazione delle somme avvenga in conformità alle prescrizioni è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.
 - 4. (Abrogato)
- 5. Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa del bilancio regionale relativi alle stesse funzioni delegate.
- 6. Per lo svolgimento da parte degli enti delegati delle funzioni amministrative ad essi delegate sarà attribuita ai medesimi, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

- 7. In deroga al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che in attuazione del comma 1 non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell'anno successivo, saranno inviate in economia.
- 8. In deroga al secondo comma dell'articolo 6 ed all'ottavo comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al sesto comma di detto articolo 11 verranno trasferite, secondo la materia o l'area di materia di appartenenza, ai capitoli di spesa corrispondenti in osservanza al quinto comma del più volte citato articolo 11 a quelli che verranno istituiti ai sensi del comma 1.
- 9. Gli oneri previsti dal comma 6 faranno carico al capitolo 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 200 milioni per l'anno 1990.
- 10. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine » del precitato stato di previsione.

Note all'articolo 43

- La legge regionale 30 novembre 1965, n. 29, reca: «Istituzione del Comitato regionale della Caccia».
- La legge regionale 10 maggio 1966, n. 5, reca: «Estensione a tutto il territorio della Provincia di Udine, compreso il Circondario di Pordenone, delle facoltà riservistiche della zona delle Alpi».
- La legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, reca: «Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia».
- La legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, reca: «Costituzione delle riserve di caccia, rinnovo delle relative concessioni e revoca delle medesime».
- La legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, reca: «Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale».
- La legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, reca: «Disciplina delle oasi di protezione e degli osservatori faunistici».
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 («Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne»), come modificato dai commi 1 e 10 del presente articolo, è il seguente:

Art. 8

Alla gestione delle oasi di protezione già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono *le Amministrazioni* provinciali della caccia fino a quando non sarà diversamente disposto con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in forza del sopra citato articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46.

Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987,
 n. 14 («Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica»), come modificato dai commi 1 e 13 del presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. Possono esercitare la caccia di selezione di cui alla presente legge coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

- 2. (Abrogato)
- 3. L'attestazione del Direttore sostituisce per gli interessati ed agli effetti ivi previsti quella di cui al comma 1.
- 4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l'invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.
- 5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14/1987, come modificato dai commi 1, 14, 15 e 16 del presente articolo, è il seguente:

Art. 6

- 1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, di cui all'articolo 1 della presente legge, i Direttori delle riserve di caccia di diritto, cui spetta organizzare tale forma di caccia, sentito il Consiglio direttivo delle riserve medesime ed i concessionari delle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, predispongono per le popolazioni delle specie interessate, censimenti e piani di abbattimento, i quali devono, fra l'altro, indicare il numero massimo correlato ai risultati dei censimenti di esemplari da prelevare per singole specie.
- 2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono sottoposti all'approvazione dei Distretti venatori.
- 3. Le modalità ed i termini per la predisposizione, presentazione ed approvazione delle operazioni di censimento e dei piani di abbattimento sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi, sentito il *Comitato faunistico-venatorio regionale*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Con lo stesso decreto vengono, altresì, fissate, in relazione alla consistenza complessiva delle singole specie presenti, le percentuali minime e massime degli esemplari, entro le quali potrà essere consentito il prelievo da parte del piano di abbattimento, nonché criteri e modalità per l'esercizio della caccia di selezione nelle riserve di caccia di diritto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
- 5. Per particolari esigenze locali, i *Distretti venatori* competenti per territorio possono emanare disposizioni aggiuntive per l'esercizio della caccia di selezione, nel rispetto, peraltro, del decreto del Presidente della Giunta regionale e delle norme più sopra richiamate.
 - 6. (Abrogato)
- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 10/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57

(Caccia e pesca)

1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e

dell'avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.

- 2. (Abrogato)
- 3. (Abrogato)
- 4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell'industria.
- La legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5, reca: «Norme attuative dell'articolo 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10».
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1993,
 n. 21 («Norme integrative e modificative in materia venatoria»),
 come modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 24/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

- 1. (Abrogato)
- 2. Per l'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l'invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.
 - 2 bis. (Abrogato)
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 21/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

- 1. (Abrogato)
- 2. (Abrogato)
- 3. (Abrogato)
- 4. Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia è fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia.
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 («Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

- 1. Per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di venticinque capi, dei quali non più di dieci anseriformi, sette caradriformi, di cui non più di cinque beccacce, e cinque colombacci.
 - 2. (Abrogato)
 - 3. (Abrogato)
 - 4. (Abrogato)
 - 5. (Abrogato)
 - 6. (Abrogato)
 - 7. (Abrogato)
 - 8. (Abrogato)
- Per il testo dell'articolo 20 della legge regionale 24/1996, vedi nota all'articolo 10.

- La legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, reca: «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali».
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 («Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso la Provincia, nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione d'esame prevista dal successivo articolo 4 della presente legge.

Il richiedente il certificato di abilitazione deve presentare regolare domanda *all'Amministrazione provinciale* corredata dal certificato di residenza e dal certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.

Art. 3

L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio riguarda la normativa venatoria vigente, la zoologia applicata alla caccia, le armi e munizioni da caccia, nonché alla tutela dell'ambiente e i principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'esame di abilitazione consiste in una prova orale su tutte le materia di cui al comma precedente, in una di corretto maneggio delle armi, nonché in prove pratiche di tiro a bersaglio mobile ed a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, rispettivamente su campi di tiro a volo e su poligoni di tiro a segno, all'uopo individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Nel caso di mancato superamento della prova orale al candidato non sarà richiesta la ripetizione delle prove pratiche di tiro già positivamente effettuate.

Le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il *Comitato faunistico-venatorio regionale*.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 56/1986, come modificato dagli articoli 12, comma 3, e 14, comma 1, della legge regionale 24/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull'intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1º agosto all'ultimo giorno di febbraio.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all'ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio

della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.

L'attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.

Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l'attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.

I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata in conformità ai provvedimenti adottati dalle Provincie ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione dei Distretti venatori competenti per territorio, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.

L'addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte dei Distretti venatori competenti per territorio, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.

Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.

Le disposizioni regolamentari riguardanti l'applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

Nel Friuli-Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Nell'atto di autorizzazione dovranno essere riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie ed alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascun capo. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 14/1987, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

- 1. Sul territorio del Friuli-Venezia Giulia, sul quale vige lo speciale regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, viene introdotta, ai fini di protezione, incremento, conoscenza e sfruttamento razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti delle specie, nei periodi e con le modalità, indicati nelle disposizioni che seguono, tenendo altresì conto dei sistemi di gestione venatoria praticati nel Centro Europa.
- 2. La caccia di selezione, di cui al comma 1., si pratica in via alternativa agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente nei confronti delle specie qui considerate.
- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come sostituito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 42/1996, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 100

- 1. Il Dipartimento per il territorio e l'ambiente comprende:
- a) Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- b) Direzione regionale dell'ambiente;
- c) Direzione regionale delle foreste;
- d) Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici;
- e) Direzione regionale della viabilità e trasporti;
- f) Direzione regionale della protezione civile;
- g) Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
- h) Servizio per la gestione faunistica e venatoria.
- Il testo dell'articolo 140 della legge regionale 7/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 140

- 1. Il Servizio per la gestione faunistica e venatoria avente sede nella città di Udine:
- a) cura la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- b) provvede, ai fini della uniformità interpretativa e dell'adozione dei conseguenti indirizzi applicativi, al coordinamento delle attività svolte dagli enti locali delegatari di funzioni in materia e dalle istituzioni ed organismi operanti nella materia;
- c) cura gli interventi relativi alla concessione di contributi e sovvenzioni a favore di organismi operanti in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- d) promuove iniziative di carattere tecnico-scientifico a favore del patrimonio faunistico locale.
- Il testo degli articoli 2, 4, 5, e 8 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 («Disciplina dell'aucupio»), come modificato dal presente te articolo, è il seguente:

Art. 2

- 1. L'attività di cattura degli esemplari da utilizzare come richiami è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione con le modalità di cui al comma 2.
 - 2. L'autorizzazione regionale ha validità triennale ed è rilasciata

- alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, sentito *l'Istituto faunistico regionale*. Tale autorizzazione individua il numero degli impianti da attivare e le caratteristiche tecniche delle aree nelle quali gli stessi vanno installati, ferme restando le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17
- 3. Il numero degli impianti autorizzati non può essere superiore a quello degli impianti in funzione nella provincia nell'anno 1989.

Art. 4

- 1. Con il regolamento di esecuzione della presente legge, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentiti il Comitato *faunistico-venatorio regionale* e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sono disciplinati:
- a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti che devono nel loro complesso assicurare il carattere selettivo dell'attività di cattura;
- b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale; tale numero è stabilito annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale e deve comunque concernere piccole quantità di uccelli;
 - c) i controlli sull'attività di cattura;
- d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
- 2. La detenzione di esemplari catturati è consentita soltanto a coloro che li abbiano appresi in conformità alle disposizioni vigenti ed ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e per finalità di allevamento ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 5.
- 3. Ove i mezzi di cattura comportino l'uso di reti, quelle verticali devono essere rese inidonee alla cattura dopo la cessazione della attività giornaliera; quelle orizzontali possono essere dotate di dispositivi esclusivamente meccanici.
- 4. Gli impianti di cattura, una volta attivati, non possono essere lasciati incustoditi.

Art. 5

- 1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, sentiti il Comitato *faunistico-venatorio regionale* e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, determina, entro il 15 giugno, il calendario dell'attività di cattura per specie.
- 2. I termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 15 dicembre.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato può vietare o ridurre la cattura per periodi prestabiliti, anche per singole specie, sull'intero territorio regionale o su parte di esso, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed alla sua conservazione o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Art. 8

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente, alla Commissione

delle Comunità Europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

– Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 21/1993, come modificato dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 24/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

- 1. Per l'effettuazione delle gare cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto di cui all'articolo 10 del D.P.G.R. n. 08/Pres. dell'8 gennaio 1990 è consentito l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
- 2. È data facoltà al *Distretto venatorio* competente per territorio, su conforme parere dell'*Istitituto faunistico regionale*, di autorizzare riserve di caccia di diritto, ovvero, previo parere favorevole della direzione delle riserve di caccia di diritto interessate, associazioni venatorie, associazioni cinofile, imprenditori agricoli singoli od associati a costituire strutture fisse permanenti per l'effettuazione tutti i giorni dell'anno di esercitazioni sul terreno con cani da ferma.
- 3. Nel corso delle esercitazioni di cui al comma 2 è consentito esclusivamente l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 21/1993, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 24/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

- 1. È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o *all'Amministrazione provinciale*, che autorizzeranno il prelevamento.
- 2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte *dell'Amministrazione provinciale* competente per territorio.
- 3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
- 3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca.
- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 21/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

- 1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con compiti di vigilanza *venatoria*, che a seguito di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27 non possono effettuare l'esercizio venatorio nella riserva di caccia di diritto di appartenenza, l'*Amministrazione regionale* provvede al trasferimento in una delle tre riserve richieste con priorità rispetto agli altri richiedenti collocati nelle graduatorie di preferenza per le singole riserve interessate.
 - Il testo degli articoli 5, 8, 10, 12, 13, 17, 21 e 24 della legge

regionale 24/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato provvede all'adeguamento delle specie faunistiche cacciabili di cui agli articoli 3 e 4 in presenza di eventuali variazioni introdotte all'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, in conformità alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali.

Art. 8

1. Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il *Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale*, può disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale.

Art. 10

- 1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a tutela delle coltivazioni e delle attività agricole tradizionali, è vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonché, a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, sentito l'Istituto faunistico regionale.
- 2. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre e il colino della Virginia, ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie autoctone.

Art. 12

- 1. Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l'intero periodo dell'anno nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia.
- 2. Per l'effettuazione delle gare cinofile di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/1993, è consentito anche l'uso di falchi.
- 3. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, le parole «tutto il periodo dell'anno» sono sostituite con le parole «tutti i giorni dell'anno».
- 4. Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.
- 5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione *dei Distretti venatori*, previo consenso dei direttori delle riserve interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina.
- 6. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993 le parole «durante tutto l'anno» sono sostituite dalle parole «tutti i giorni dell'anno».

1. Per le attività di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 56/1986, *il Distretto venatorio competente*, previo consenso del direttore della riserva interessata e sentito il consiglio direttivo, può autorizzare i titolari di allevamento cinofilo riconosciuto, ovvero addestratori professionali iscritti, limitatamente alle riserve di diritto del Comune di residenza o di sede dell'allevamento, ad addestrare i cani con le modalità previste dal citato articolo 7 della legge regionale 56/1986.

Art. 17

- 1. Il Presidente della Giunta *provinciale* o l'Assessore da lui delegato nomina in ciascun capoluogo di provincia una Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, con sede presso la Amministrazione provinciale.
- 2. La Commissione è composta da un esperto designato dal Presidente della Giunta *provinciale* o dall'Assessore da lui delegato in qualità di Presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti ed operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti, previa deliberazione della Giunta *provinciale*.
- 3. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Amministrazione provinciale.
- 4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.
- 5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.
- 6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
- 7. Ai componenti la Commissione compete, a carico della Amministrazione provinciale, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di cui all'articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.

Art. 21

- 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992, *le Province istituiscono e gestiscono* centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 *le Amministrazioni provinciali* possono altresì stipulare convenzioni con centri gestiti da enti scientifici o da associazioni venatorie o protezionistiche o agricole, ovvero da medici veterinari, da agricoltori o da altri soggetti privati, disciplinandone l'attività relativa al ricevimento, al mantenimento ed alla liberazione degli esemplari recuperati.
- 3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.

Art. 24

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1987, come interpretato autenticamente dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/1993, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo.

 Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 («Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Disciplina della gestione della fauna)

- 1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica, compresa l'ittiofauna, all'interno del territorio di competenza.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, è predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico.
- 3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.
- 4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
- 5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno cinque anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo.
- 6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede, in conformità al piano di cui al comma 2, di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.
- 7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
- 8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
- Il testo dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16 («Disposizioni in materia di gestione delle riserve di caccia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Gestione delle riserve di caccia di diritto)

(omissis)

4. I soci cacciatori delle riserve di caccia di diritto interessate dai parchi e riserve naturali regionali che sono stati trasferiti coattivamente nell'annata venatoria 1997-1998, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e che

non hanno acquisito successivamente al trasferimento coatto la qualifica di soci in altra riserva di caccia di diritto, sono ricollocati, dall'annata venatoria 1999-2000, unitamente ai cacciatori residenti che secondo i criteri generali hanno acquisito comunque diritto d'ingresso dall'annata venatoria 1999-2000, nelle riserve di provenienza anche in deroga al numero massimo di soci previsto per ciascuna riserva di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 42/1996.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 81

- d'iniziativa dei consiglieri Asquini, Baritussio, Di Natale, Saro, Vanin e Zoppolato, presentata al Consiglio regionale in data 9 giugno 1999;
- assegnata alla IV Commissione permanente in data 14 giugno 1999;
- esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 16 settembre 1999, del 30 settembre 1999 e del 13 ottobre 1999 e approvata, a maggioranza, con modifiche, in questa ultima seduta dalla Commissione stessa, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Asquini, Di Natale e Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Alzetta, Molinaro e Puiatti;
- esaminata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 1999 e nelle sedute del 27 ottobre 1999, del 28 ottobre 1999 e del 2 novembre 1999 e approvata, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio stesso nella seduta pomeridiana del 2 novembre 1999;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- rinviata dal Commissario del Governo, a norma dell'articolo 29 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in data 3 dicembre 1999;
- riassegnata alla IV Commissione permanente in data
 9 dicembre 1999;
- sentito il parere della V Commissione permanente in data 14 dicembre 1999;
- riesaminata e riapprovata, con modifiche, a maggioranza, dalla IV Commissione permanente in data 14 dicembre 1999, con relazione di maggioranza del consigliere Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Puiatti e Molinaro;
- riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 dicembre 1999;
- comunicata la non opposizione del governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo del 30 dicembre 1999, n. 19/2-474/99 Gab.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1999, n. 3459.

DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Legge regionale 3/1998, articolo 14, D.G.R. 795/1999. Ridistribuzione delle risorse relative al Programma aggiuntivo regionale (PAR).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione CE n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione (DO-CUP) obiettivo 2 1997-1999 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la decisione CE n. C(99) 945 del 23 aprile 1999 che conferma una deliberazione del Comitato di sorveglianza e che modifica la suddetta decisione del 18 dicembre 1997;

VISTA la delibera CIPE del 5 agosto 1997 che approva lo stanziamento del cofinanziamento statale nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e che prevede, altresì, che la Regione stanzi ulteriori risorse a titolo di Programma aggiuntivo regionale (pari a 14.994 milioni di lire), al fine di ampliare il parco progetti finanziabili nel quadro del DOCUP stesso, a ulteriore copertura delle azioni per le quali si verifica una richiesta superiore ai fondi previsti dal piano finanziario;

VISTO l'articolo 14, commi da 1 a 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, contenenti le disposizioni attuative del DOCUP;

VISTO il Regolamento di esecuzione del DOCUP stesso, che definisce le modalità procedurali, i criteri attuativi di concessione e di erogazione dei finanziamenti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1953 del 5 giugno 1998 - registrata dalla Corte dei conti il 17 luglio 1998, Registro 1, foglio 354 - che, in attuazione dell'articolo 14, comma 12 della citata legge e dell'articolo 8 del predetto Regolamento, definisce la ripartizione delle risorse previste dal DOCUP e di quelle relative al Programma aggiuntivo regionale di cui al comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale n. 3/1998 tra i diversi settori economici coinvolti nell'ambito delle azioni 1.1 «Aiuti agli investimenti industriali, artigianali, servizi alla produzione», 1.3 «Animazione economica», 1.4 «Servizi reali alle imprese», 1.5 «Aiuti agli investimenti turistici» e 3.2 «Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale»;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 795 del 16 marzo 1999 - registrata dalla Corte dei conti il 23 aprile 1999, Registro 1, foglio 143 - con la quale è stata operata, ai fini dell'accelerazione della spesa e del massimo utilizzo dei fondi comunitari, una ridistribuzione delle risorse tra i diversi settori economici coinvolti nell'ambito delle predette azioni;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2895 del 4 ottobre 1999 con la quale si autorizza l'utilizzo delle somme non impegnate nell'ambito della misura 1.1 «Aiuti agli investimenti» del settore artigianato, in seguito alla chiusura del bando emanato il 18 agosto 1998, pari a lire 1.416.350.000, per la copertura di parte del fabbisogno complessivo accertato nell'ambito della riapertura del bando stesso, decisa con la delibera 795/1999;

VISTA la verifica effettuata con gli Uffici regionali «soggetti attuatori» delle singole azioni cofinanziate dal FESR del DOCUP obiettivo 2 1997-1999, dalla quale risulta che nell'ambito delle azioni 1.1 «Aiuti agli investimenti» del settore artigianato, 1.4 «Servizi reali» del settore industria e 2.2 «Diffusione dell'innovazione» le risorse disponibili non soddisfano il fabbisogno necessario per il finanziamento delle domande ammesse in graduatoria nell'ambito delle azioni stesse per complessivi 8.209,640 milioni di lire, così ripartiti:

- a) 3.554,640 milioni di lire per l'azione 1.1 settore artigianato;
- b) 1.101 milioni di lire per l'azione 1.4 settore industria:
- c) 3.554 milioni di lire per l'azione 2.2 «Sviluppo dell'innovazione»;

RILEVATO, peraltro, che da detta verifica, nell'ambito delle azioni 1.1 «Aiuti agli investimenti» del settore industria, 1.1 «Aiuti agli investimenti» del settore commercio, 1.5 «Aiuti agli investimenti turistici» risultano non impegnate - per mancanza di domande ammissibili - risorse afferenti al PAR (Programma aggiuntivo regionale), per un totale di 5.005,590 milioni di lire, così ripartiti:

- a) 3.733,590 milioni di lire nell'ambito dell'azione 1.1 industria;
- b) 201 milioni di lire nell'ambito dell'azione 1.1 commercio:
- c) 1.071 milioni di lire nell'ambito dell'azione 1.5 «Aiuti agli investimenti turistici»;

RILEVATA la necessità, pertanto, ai fini della massimizzazione dell'utilizzo delle risorse, di operare una ridistribuzione delle suddette economie relative nell'ambito del PAR, in modo tale da contribuire alla copertura dei suddetti maggiori fabbisogni manifestati dai beneficiari finali delle azioni 1.1 settore artigianato, 1.4 settore industria e 2.2 «Sviluppo dell'innovazione»;

RITENUTO opportuno di operare tale ridistribuzione dando priorità agli interventi concernenti gli aiuti agli investimenti rivolti alle imprese artigiane in quanto tali iniziative garantiscono sicure e dirette ricadute in termini occupazionali e, pertanto, attribuendo a tale azione l'intero fabbisogno finanziario richiesto, pari a lire 3.554,640 milioni;

RITENUTO, altresì, che le modalità d'intervento

dell'azione 1.1 «Aiuti agli investimenti artigianali» comporta dei tempi che non sono compatibili con quelli procedurali di una riprogrammazione di fondi all'interno del DOCUP e, pertanto, è necessario provvedere con urgenza all'impinguimento finanziario della misura in esame, utilizzando le procedure più rapide del PAR;

CONSIDERATA, inoltre, l'esigenza di privilegiare, nell'attribuzione delle ulteriori risorse disponibili, gli interventi concernenti gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo dell'innovazione delle piccole e medie imprese, in modo tale da creare un parco progetti anche nell'ambito della misura 2.2 «Sviluppo dell'innovazione», di particolare valenza per l'imprenditorialità regionale e per la competitività del sistema produttivo locale, come segnalato dalla Direzione regionale dell'industria con nota n. 5481/2100/1 del 2 novembre 1999; nonché l'opportunità di garantire la totale rendicontazione delle spese previste dal piano finanziario, anche in presenza di economie e rinunce;

CONSIDERATO, infine, che agli ulteriori fabbisogni segnalati si potrà provvedere eventualmente con altre risorse che si rendano disponibili, anche nell'ambito di una riprogrammazione finale del DOCUP, che potrebbe essere adottata dal Comitato di sorveglianza entro il mese di dicembre 1999, sulla base degli ultimi dati di attuazione;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- 1. Le risorse non impegnate nell'ambito del Programma aggiuntivo regionale (PAR) del DOCUP obiettivo 2 1997-1999, di cui all'articolo 14, comma 12 della legge regionale 3/1998, indicate nelle premesse, vengono ridistribuite tra le azioni che hanno registrato un fabbisogno superiore alle risorse disponibili, nel seguente modo:
- a) 3.554,640 milioni di lire all'azione 1.1 settore artigianato;
- b) 1.450,950 milioni di lire all'azione 2.2 «Sviluppo dell'innovazione».
- 2. Conseguentemente, la dotazione finanziaria del PAR stesso, nell'ambito delle singole misure, è quella indicata nell'allegata tabella, facente parte integrante del presente atto.
- 3. La presente deliberazione è inviata per il controllo alla competente delegazione della Corte dei conti.
- 4. Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, dopo la registrazione da parte dell'organo di controllo.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 dicembre 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 108

Allegato

Docup obiettivo 2 1997-1999 Ridistribuzione delle risorse relative al PAR (in corsivo gli importi modificati)

Milioni di lire

Azionf	P.A.R.
Azione 1.1 Aluti agli investimenti	10.994,690
Industria	1.714,050
Artigianato	8,481,640
Commercio	799,000
Azione 1.3 Animazione economics	548,000
Industria	
Artigianato	240,000
Turismo	308,000
Azione 1.4 Servizi reali	764,000
Industria	559,000
Artigianato	205,000
Commercio	
Azione 1.6 turismo	1.236,360
Azione 2.2 Sviluppo dell'innovazione	1.450,950
TOTALE	14,994,000

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE VISTO, IL SEGRETARIO: BELLAROSA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1999, n. 3920.

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - DOCUP obiettivo 2 1997/1999, asse 2, azione 2.1 «Diffusione dell'innovazione». Attribuzione di ulteriori fondi al Consorzio per l'area di ricerca di Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, come modificata con decisione del Comitato di sorveglianza del 20 febbraio 1998, che approva il Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli Venezia-Giulia ammissibili all'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999 ed in particolare l'asse 2, azione 2.1 del medesimo documento - Diffusione dell'innovazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 185/Pres. del 22 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998, Registro 1, foglio 290, che ha approvato il Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

VISTA la deliberazione n. 3370 di data 20 novembre 1998 con la quale la Giunta regionale ha assegnato al Consorzio per l'area di ricerca con sede in Trieste - località Padriciano, l'agevolazione di lire 4.740.750.048 per la realizzazione di un programma diretto a diffondere l'innovazione tecnologica alle imprese del territorio regionale di riferimento, per migliorarne la qualità attraverso un'azione di animazione e di assistenza nel tempo, la cui spesa prevista ammonta a complessive lire 5.100.000.000;

PRESO ATTO che il Comitato di sorveglianza del DOCUP obiettivo 2 1997-1999, nella seduta del 10 dicembre 1999, esaminato lo stato complessivo di realizzazione del DOCUP e le previsioni di attuazione delle diverse azioni, ha deciso, tra l'altro, di attribuire la somma ulteriore di lire 744.000.000 all'Azione 2.1 che abbisogna di ulteriori fondi per assicurare un'azione capillare e diffusa sul territorio a fronte di un'implementazione del piano di spesa e del programma, approvata dal Comitato nella medesima seduta, che prevede la destinazione delle nuove risorse in particolare per lo sviluppo

delle attività di comunicazione con le imprese del territorio e per l'attività di animazione tecnologica e di supporto per gli interventi di consulenza ed assistenza finalizzati all'acquisizione di innovazione;

PRESO ATTO che la riprogrammazione del Piano finanziario è soggetta all'approvazione della Commissione europea in base alle disposizioni di attuazione del DOCUP e che pertanto l'assegnazione dell'importo di complessive lire 744.000.000 è subordinata all'approvazione stessa;

PRESO ATTO che il costo totale derivante dall'implementazione del piano di spesa ammonta a complessive lire 800.000.000 e che al medesimo si farà fronte nel modo seguente:

- lire 744.000.000 a carico dei fondi pubblici dell'Unione europea, dello Stato e dell'Amministrazione regionale,
- lire 56.000.000 a carico del Consorzio per l'area di ricerca.

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Industria,

all'unanimità,

DELIBERA

- 1. Di assegnare al Consorzio per l'area di ricerca con sede in Trieste località Padriciano l'ulteriore agevolazione di lire 744.000.000 (settecentoquaranta-quattromilioni) per l'implementazione del piano di spesa e del programma approvata dal Comitato di sorveglianza del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 nella seduta del 10 dicembre 1999 nell'ambito delle attività dirette a diffondere l'innovazione tecnologica alle imprese del territorio regionale di riferimento, migliorandone la qualità attraverso un'azione di animazione e di assistenza nel tempo, la cui spesa prevista ammonta a complessive lire 800.000.000 ripartite come in premessa.
- 2. L'assegnazione dell'importo di lire 744.000.000 (settecentoquarantaquattromilioni) è condizionata dall'approvazione, da parte della Commissione europea, della riprogrammazione del Piano finanziario derivante dalla decisione assunta dal Comitato di sorveglianza del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 nella seduta del 10 dicembre 1999.
- 3. La spesa di lire 744.000.000 (settecentoquarantaquattromilioni) fa carico al Fondo speciale per l'obiettivo 2, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale

3/1998 ed è suddivisa proporzionalmente tra le fonti di copertura previste dal piano finanziario del DOCUP obiettivo 2. La rimanente somma di lire 56.000.000, necessaria per la completa copertura del programma, rimane a carico del Consorzio per l'area di ricerca.

- 4. Si conferma quant'altro stabilito con la propria deliberazione n. 3370 del 20 novembre 1998.
- 5. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1999, n. 3950.

Legge regionale 3/1998 - DOCUP obiettivo 2 1997/1999 - asse 1, azione 1.3 Animazione imprenditoriale nel settore industriale. Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, come modificata con decisione del Comitato di sorveglianza del 20 febbraio 1998, che approva il Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia ammissibili all'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999 ed in particolare l'asse 1, azione 1.3 del medesimo documento - Animazione imprenditoriale nel settore industriale;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 che dispone in merito all'attuazione dei programmi comunitari;

VISTO il D.P.G.R. del 22 maggio 1998, n. 185/Pres., di approvazione del Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali di accesso ai contributi, ai criteri di attuazione, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

ATTESO che a fronte dell'azione 1.3 Animazione imprenditoriale nel settore industriale sono pervenute, nei termini previsti, due domande presentate rispettivamente da BIC Friuli-Venezia Giulia S.p.A. con sede in

Trieste e dal SEED S.p.A. con sede in Trieste rivolte ad ottenere un finanziamento per promuoverei un programma contenente l'offerta di «servizi comuni» diretti a sostenere la fase di avvio di progetti imprenditoriali nelle aree dei Centri di innovazione di Trieste e di Gorizia relativamente al periodo luglio 1998-ottobre 1999;

VISTA la deliberazione n. 142 del 22 gennaio 1999 con la quale la Giunta regionale ha assegnato, in conformità a quanto previsto dalla citata azione 1.3 del DO-CUP in argomento, ai soggetti sopra indicati un finanziamento di lire 200.000.000 a sostegno di un programma di servizi da erogare nel periodo luglio 1988-ottobre 1999 per una spesa prevista di complessive lire 400.047.300 così suddivisa:

BIC sede di Trieste

lire 45.156.170 - per il periodo luglio-dicembre 1998,
 lire 140.061.950 - per il periodo gennaio-ottobre 1999,
 lire 185.218.120

SEED per il BIC sede di Gorizia

lire 38.180.680 - per il periodo luglio-dicembre 1998,
 lire 176.648.500 - per il periodo gennaio-ottobre 1999,
 lire 214.829.180

VISTE le note n. 8833 e n. 5511 del 2 dicembre 1999 con le quali BIC S.p.A. e rispettivamente SEED S.p.A. comunicano l'ammontare della spesa, di seguito specificata, relativa ai servizi erogati nel periodo in considerazione e chiedono che, a fronte della minor spesa per servizi non erogati a seguito di mancati o ritardati insediamenti, venga concesso il prolungamento dei termini di detto programma di interventi al 31 dicembre 1999, ciò al solo fine di consentire l'assorbimento dell'intera assegnazione contributiva:

BIC sede di Trieste

lire 57.307.480 - per il periodo luglio-dicembre 1998,
 lire 101.842.666 - per il periodo gennaio-ottobre 1999,
 lire 159.150.146

SEED per il BIC sede di Gorizia

lire 41.890.869 - per il periodo luglio-dicembre 1998,
 lire 154.184.850 - per il periodo gennaio-ottobre 1999,
 lire 196.075.719

VISTE, inoltre, le domande datate 2 dicembre 1999 e 6 dicembre 1999 con le quali BIC S.p.A. e SEED S.p.A. chiedono di beneficiare di un'ulteriore assegnazione contributiva in misura tale che possa essere di valido sostegno alla prosecuzione dell'attività relativa all'offerta di «servizi comuni» diretti a sostenere la fase di avvio dei progetti imprenditoriali insediati nelle aree

dei Centri di innovazione di Trieste e Gorizia dall'1 gennaio 2000 al 31 maggio 2001, arco temporale che ricade nel periodo di eleggibilità del DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

VISTE le relazioni tecniche economiche che accompagnano le predette domande ed in particolare la parte relativa alle previsioni di spesa di complessive lire 473.000.000 che risulta così ripartita:

BIC sede di Trieste

- lire 192.750.000 per il periodo gennaio-dicembre 2000,
- <u>lire 64.250.000</u> per il periodo gennaio-maggio 2001, lire 257.000.000

SEED per il BIC sede di Gorizia

- lire 162.000.000 per il periodo gennaio-dicembre 2000,
- <u>lire 54.000.000</u> per il periodo gennaio-maggio 2001, lire 216.000.000

ATTESO che il programma di prosecuzione dell'attività dei due soggetti beneficiari finali (BIC e SEED) è stato oggetto di esame da parte del Comitato di sorveglianza il quale, nella seduta del 10 dicembre 1999 in sede di approvazione della riprogrammazione della spesa del DOCUP obiettivo 2 1997-1999, ha deciso di destinare all'azione 1.3 «Animazione imprenditoriale nel settore industriale» la somma di complessive lire 220.000.000:

CONSIDERATO che la richiesta di finanziamento trova adeguata copertura nel piano della riprogrammata spesa del DOCUP in argomento anche se la riprogrammazione stessa è soggetta all'approvazione da parte della Commissione europea;

RITENUTO di procedere tempestivamente l'assegnazione contributiva nelle more di approvazione U.E. della spesa riprogrammata in quanto l'assegnazione deve essere impegnata dal beneficiario finale entro il termine del 31 dicembre 1999;

PER QUANTO precede, su proposta dell'Assessore regionale all'industria,

all'unanimità

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'assegnazione del finanziamento disposto con deliberazione n. 142 del 22 gennaio 1999, a favore di BIC e SEED di Trieste e di concedere una proroga al 31 dicembre 1999 del termine, inizialmente previsto per ottobre 1999, per erogare servizi ed assicurare il rag-

giungimento del tetto di spesa previsto ed ammesso a finanziamento.

2. Di assegnare, per le finalità previste dall'asse 1-azione 1.3 Animazione imprenditoriale nel settore industriale del DOCUP obiettivo 2 1997-1999, in aggiunta e a proseguimento dei programmi già finanziati con la deliberazione n. 142 del 22 gennaio 1999 un ulteriore finanziamento di complessive lire 220.000.000.

Il contributo di lire 200.000.000 viene così ripartito:

BIC Friuli-Venezia S.p.A. con sede in Trieste un contributo di complessive lire 128.500.000 pari al 50% della spesa prevista di lire 257.000.000 per servizi comuni da fornire nel periodo gennaio 2000 - maggio 2001 alle imprese insediate nell'ambito dell'area BIC con sede in Trieste.

L'importo di lire 128.500.000.- viene indicativamente così ripartito:

- lire 96.375.000 per il programma 2000,
- lire 32.125.000 per il programma 2001.
- SEED S.p.A. con sede in Trieste un contributo di complessive lire 91.500.000 pari alla residua disponibilità delle risorse stanziate dal DOCUP a copertura della spesa prevista di lire 216.000.000 per servizi comuni da fornire nel periodo gennaio 2000-maggio 2001 alle imprese insediate nell'ambito dell'area BIC con sede in Gorizia.

L'importo di lire 91.500.000 - viene indicativamente così ripartito:

- lire lire 68.600.000 per il programma 2000,
- lire lire 22.900.000 per il programma 2001.
- 3. La spesa di lire 220.000.000 (duecentoventimilioni), che resta condizionata all'approvazione da parte della Commissione europea della riprogrammazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999, farà carico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998, al «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» ed sarà suddivisa proporzionalmente tra le fonti di copertura previste dal piano finanziario del DOCUP stesso.
- 4. Rimane fermo quant'altro stabilito con deliberazione n. 142 del 22 gennaio 1999.
- 5. La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Acquisto macchinari

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO Servizio dell'artigianato

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - Graduatoria delle iniziative ammesse al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Asse 1 - Azione 1.1 - Azinti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale.

(Deliberazione della Giunta regionale n. 3941 del 17 dicembre 1999).

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - iniziative Ammesse -

Allegato 'A'

	purit beneficiario	Secte legale Secte investiments	Parcel impestimenti	Speed Grimman	пиво	đự.		ON THE O	
	S ACQUARIO DI F. LORENZUTTI	VAICADUTI SUL LAVORO 1 34015-MUGGIA. Casas di Repembi di Tresta Banca Spa	Cassa di Rispermio di Triesta Benca Spa	359.248.204	360.000.000	₽	118.000.000	61.458,37	
		MUGGIA							
			Asquidity indomezzi						
			Acquisto atmazzatura						
			Acquisto arred e mobili per ufficio						
			Acquisto mecchine per utilicio						
			Amplementamentamezone intornation						
Α,	S SERRAMENTI FRORE DI SUPANORCH WALTER	VA RESSEL 3 34016-SAN DORLIGO DELLA. Gersa di Riapermio di Triesta Benna Spa VALLE.	Cease of Rispannio of Triesta Barxas Spa	214.482.359	214.492.000	•	72 920,000	37,560,04	
		S. DORLIGO DELLA VALLE							
			Acquisto woffware.						
			Ampliumentotrieduttunizzane inbendorio						
			Acquisto attrezzature						
			Acquisto amad a mobili per ufficio						
•	5 S.C.A.M.O. DI CARLI ALBERTO E MARANGON OTTAMO SNC	VA AQUILEIA 104 34076-ROMANS DISONZO Cassa di Rispertito di Udine e Purdenore Spe	Cassa di Rispernio di Udine e Pordenore Spa	613,344,000	00010001009	'n	204,000,000	105 357,27	
		ROMANS D'ISONZO							
			Acquisto etirezzature						

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -

Allegato 'A'

ş		Sach Agus	70				contribute	confibre
grad, pura	rd beneficiario	Secte investments	envestmenti	Apera ammeraa	mutro	ğ	Ē	8
₹	GRAPHART SNO DI STUPAR VINICIO & D.	ZONA ARTIGIANALE DOUNA 507/1 34018-SAN DORLIGO DELLA VALLE	Banca di Credito Cooperativo del Carso Scari	251 928.504	251,900,000	2	85.640.000	44,223,37
		S. DORLIGO DELLA VALLE	ı					
			Acquirio mecchine per ufficio					
			Acquistio meditinari					
			Auquisto attrezzature					
			Acquistic software					
νυ 4	F.S. S.R.	LOC. BAGNOLI DELLA ROSANDRA 601 34018-SAN DORLIGO DELLA VALLE	Banca of Credito Cooperative del Carso Scarl	292,921.473	230 000,000	VO.	95.200.000	£9 166,70
		S. DORUGO DELLA VALLE	i					
			Acquitato medichinari					
			Acquisite metabline per ufficio					
			Acquisite erred e motali per ufficia					
			Anguieto abornitario					
			Apquisto strezzatum					
			Ampliament of februithmations informionio					
			Acquisite software					

Amplemento/fainutturazione jaboratorio

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse Allegato 'A'

	beneficiero	Secte inguie Secte invandamento	banca Investiganti		enduo metro	5	contributo	contributo
▼	OFFICINE S. LENARDON DI LENARDON SILVANO SNC	VIA CHICO MENDES 8 34074-MONFALCONE	VIA CHICO MENDES 9 34074-MONFALCONE Banca di Credto Cooperativo di Statenzario Scari	2.795,470,000	2,793,470,000	6	949.770.000	490.515,27
		MONFALCONE	ı					
			Acquisto efrezzelore					
			Acquisto erredi e mobili per ufficio					
			Ampliamento/tistnuturacione inborntario					
			Acquisto macchinari					
4	4 CONSORZIO O.T.E. SRL	VIA ENRICO FERMI 47 33056-SAN GIORGIO MAGACIRATA DA FRAB-VANZA GIAÑA SPA DE NOGARO	Medicaredito del Fizuli-Venezia Giuffa Spa	4,064,800,000	4.064.300.000		10 1,382,030,000	713,758,93
		SAN GIORGIO DI NOGARO						
			Acquisto mecchinari					
			Costruzione laboratorio					i
•	BORTOLUTTI WALTER & C. SMC	VA GRAZIA DELEDDA 11 BADTE-STARANZANO	Cesses di Rispemito di Gorbba Spe	328.898.696	300,000.000	*	102.000.000	52.678,60
		STARANZANO	I					
			Acquisio eufomezzi					
			Acquisin etherzature					
			Acquisto errad a motell per ufficio					
			Acquisto mecchine per ufficio					

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -Allegato 'A'

5		Sede legale	e cue				contributo	contributo
and park	unió beneficiento	Sede investmento	investment	Speak arrowed	mutro	Š	\$re	₽-N:D
	4 ARMARE DI STEFANO FINCO	YA PALMANOVA 41 33058-SAN GIORGIO DI NOGARO	VIA PALMANOVA 41 3305B-SAN GIORGIO DI Bence di Credito Cooperativo di Centigrano del Frist NOGARO Souri	1,243,631,500	1.240,000,000	2	421,500,000	217.738,23
		SAN GIORGIO DI NOGARO						
			Acquisto ferreno					
			Costruzione latoristario					
5	4 P.M.L. SAS DI KRIZMANCIC IGOR & G.	DOLINA 507/1 340/18-SAN DORLIGO DELLA Benca d'Oradio Cooperativo del Carao Scari VALLE	Berça d'Cradhi Cooperativo del Carao Scari	334,146.300	334,000,000	чo	113,560,000	58.648,85
		S. DORUGO DELLA VALLE						
			Acquisto macchine per ufficio					
			Ampliamento/hat/uttyphone inboratorio					
			Acquisto attrezzanture					
			Apquieto software					
	•		Aequisto macchinari					
Ξ	4 PANIFICIO FRATELLI BERGAMASCO DI LUIGI E	Localtà santa barbara 23 34015-muggia	Cases of Rispermits & Trieste Bence Spa	1,126.510,000 1,000,000,000 10	1.000.000.000		340.000.000	175,565,35
	ROBERTO BERGAMASCO BNC	MUGGIA						
			Acquisto arredi e mobili per ufficio					
			Acquisto mecchinari					
			Acquirate macethine per ufficie					
			Acquisto terreno					
			Contrazione laboratorio					

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -

ş			Section shows	200				OMMENTO	contribute
pad pag	Ě	beneficiario	Seds investmento	Promothrand	Post stripped	што	Ą.		ema
5	+	ELETTROTECNICA G. CEODEK DI PLI GUALTIERO CEODECK E	VA TRAVNIK 18/4 34018-SAN DORLIGO DELLA VALLE	Barca di Credito Cooperativo del Ceruo Scraf	110.201.750	110,201,750	S.	37,480,000	19.346,48
	2	MIKAMN CEUDECK SNC	S. DORLIGO DELLA VALLE	I					
				Acquisto terrad a mobili per ufficio					
				Ampliamento/histrative actions intorations					
2	O 3 €	COMET COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI IN	CALLE CORONA 1 34072-GRADISCA DISONZO	Credito Coop Casas Rur. Art. Lucinico, Farm a Capina Scari	356 772,733	327.000.000	5	111.180.000	57.419,68
	<	ALLUMINIO DI ZUTTION & C. SNC	WLESSE	1					
				Assphantaristraturanona Incontario					
				Acquisito software					
				Acquisio macchina per ufficio					
				Acquisio Momezo					
				Acquisto erad e mobili per umbio					
				Acquisto admiczabare					

Acquisto teboratorio

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -

	g		elected space	bernad				contributo	constitute
5	grad. per	und berughtjanlo	Sede Investmento	trostinost	Spora Emmers	TRANS	de de	Ľ	EUKO
1	ž	3 M.E.M. NORD EST MECCANICA DI GOFFREDO, RICCARDO,	VIA REDIPUGLIA 16 34070-SAN PIER DISONZO	Rolo Burca 1473 Spin	634.345.840	000:000:000	2	204.000.000	105.357,21
		CUNETTI SNC	SAN PIER DISONZO	I					
				Amplemento/hatuttunztone intoratorio					
	₹.	3 SERETTI SERRAMENTI DI GUGLIÈLMO SERETTI & C. SNO	VIA DELL'ISTRIA 3 33058-5AN GIORGIO DI Rolo Bance 1473 Spe NOGARO	Roto Banca 1473 Spe	717,567,375	700,000,000	ц	238.000.000	122.916,74
			SAN GIORGIO DI NOCARO	I					
				Acquidato macchine per utilicia					
				Ampliamento/fath/fundiene infocatiodo					
				Acquisto informezzi					
				Acquisto mecohned					
	ō	3 NAUTINOX DI SPANGARO BRUNO	VA PETRONIO 2 34015-MUGGM	Banci di Credio Cooperativo dei Carso Scarl	152,708,733	140,000,000	N	47.600.000	24,583,35
		:	MUGGSA	ı					
				Acquisto attrazzature					
				Acquisito automeczi					
				Amplementaritethethestazione intornitorio					
	2	3 PRESTAMPA DI G. COLOMBINE D. CIACCHI SNC	VA ECONOMO 2 34/23-TRIESTE	Cesar of Rispurrate of Trieste Banca Spa	327.000.000	327.000,000	오	111.180.000	57 419,68
			TRIESTE - Veinnun-Borpo S. Serpio	1					

Costnetione laboratorio

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1,1 - Iniziative Ammesse -

g	_		Sects feater	to ext				portributo	contribute
Ĕ	grad, pure	M beneficiario	Sede Investimento	Brachback		muttee	ē	Ę	euro
ង	n	SAS MONFALMARMI REMIGIO ROSSI DI MELETTI M. A.C.	VA XXIV MAGGIO 80 34074-MONFALCONE	VIA XXIV MAGGIO 80 34074-MONFALCOME. Bunca di Cradito Cooperativo di Staravoano Scari	447.529.250	392 480 200	r.	133.430.000	68.910,84
			MONFALCONE						
				Acquisto macchinari					
ន	n	LA GIULIANA CORNICI SNO DI ACQUAFRESCA ITALO & C.	VIA CADUTI DEL LAVORO 3 34015-MUGGIA. Cessa di Rispermio di Trieste Barce Spe	Cassa di Rispermio di Triaste Banca Spe	109,437,090	100,437,000	43	37.200,000	18.212,20
			MUGGIA						
				Amptermentoffstrutturschore intoratorio					
				Acquirate extreggature					
				Acquista eutomezzi					
				Acquisto mecchine per ufficia					
				Acquisto mecchinari					
				Acquieto arredi e mobili per ufficio					
ន		3 SALFEN DI PAOLO ALDISIO & C. SNC	VA CABOTO 23 34147-TRESTE	Barca di Credito Cooperativo del Carso Scarl	151.519.894	145.000.000	w	49.300.000	25.461,33
			TRESTE - Vahnaus-Borgo S. Sergio						
				Acquisto ettrezzature					
				Acquisito sutomezzi					
				Acquisto mecohine per tallicio					

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -

4	
9	
m	
Ž	
•	

5			Secte togs and	bench				confribute.	contributo
	pre pre	beneficiario	Sede investimenta	Investinanti	myste emmeste	mutto	đặ.	¥	QU'A
ĸ	3 BAGON MARIO	0	VIA GRUDEN 3 34070-DOBERDO DEL LAGO	VIA GRUDEN 3 34070-DOBERDO DEL LAGO Banca di Cradito Cooperativo di Doberatò del Lago Scari	230.000.000	207,000,000	5	70.390.000	36.348,24
			RONCHI DEI LEGIONARI	ı					
				Acquisto leboratorio					
8	3 PEVERE LOGISTICA SRL	ASTICA SRL	VA AQUILEIA 75 34170-GORÇIA	Cassa di Rispermio di Lidine e Pordenone Spe	2,280,000,000	2.280,000,000	цъ	775 200.000	400.357,39
			GORIZIA - Campagnuzza	ı					
				Acquisto bravetti, Scenze e della d'uso					
				Acządiśla ilutomaczó					
E	Z VIP COSTRU; VITO	VIP COSTRUZIONI DI POTENZA VITO	VIA MONTASIO 37 34149-TRIESTE	Gessa di Rispernito di Trieste Sanca Spe	45,000,000	45,000,000	4J	15,300 000	1.901,79
			TRIESTE - Varmeura-Borgo S. Sergio	ı					
				Acquisto seformazzi					
R	2 MICLAUSIG EZIO	210	VA PRINCIPE DI PIEMONTE 16 34070-SAVOGNA DISONZO	Credito Coop Casta Ruf. Art. Luchico, Farm e Caprim Scari	1,705,000,000	1,705,000,000	ы	579.706.000	299-380,06
			SAVOGNA DISONZO	I					
				Acquirito sufornezzi					
R	2 LAVORAZION B.M.B. OI BEI	LAVORAZIONI MECCANICHE B.M.B. CH BERINI F. & C. SNC	VIA DELL'ARTIGIANATO 42/1 34070-FOGLIANO REDIPUGLIA	Barnos Nazdonale del Lavoro Spa	451.200.000	451.200.000	2	153.400.000	79.224,48
			FOGLANO-REDIPUGLA	ı					
				Acquisto mecitinari					

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -

Ş		Sede legate	pand				contributo	confibuto
grad, purt	purit beneficiario	Sade Priestimento	Investment		mater.	ğ	Ē	9
ន	2 OFFICINA FABBRO MECCANICA MOT DI GROPPAZZI MARLAN	LOCALTÁ SAN DORIGO 250 MOISSAN DORIGO DELLA VALLE	Bence d Credio Cooperativo del Cerso Boarl	231,717,103	221,700,000	₽	78.770.000	40,851,31
		MUSGIA	ı					
			Contractore Mornton					
£	2 EUROSAIL SNC DI ROBERTO VENCATO E GIANNI FAIMAN	RIVA G. DA VERRAZZANO - 34126-TRIESTE	- 34120-TRIESTE. Career of Risparratio of Trimstel Burnon Spor	34,522,000	36.522.000	w	12.410.000	6.409,23
		TRIESTE - Valmeura-Borgo S. Sergio	ı					
			AmplamentoAffictuaturatione information					
			Acquisto mecchineri					
R	2 DEVETAK ZTOK & DEVETAK ISABELLA SNC	VA PRESEREN 8 34070-DOBERDO' DEL LAGO	Bence of Credito Cooperative of Deberob del Lago Scari	66.000.000	55,000,000	K7	18.700.000	9.657,74
		DOBERDO DEL LAGO	ı					
			Acquisto macchinari					
¥	Z LIDNO POLAN & C. SNC	VIA N. SAURO 11 34078-ROMANS CHSONZO. Bence di Cradio Cooperativo di Viberesi Scari	Banca d Cradto Cooperativo di Viterata Scari	178.198.000	178.198.000	va	60.580.000	31.286,96
		ROMANS DYSONZO						
			Acquieto afuezarium					
			Acquisto mecchineri					

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - iniziative Ammesse -

n.ro grad, purd beneficiario		Sode legale Sede Investments	berze		į	*	contributo	confibrio
						į	•	
34 2 SVERZUT GUALTIERO'S C. SNO	3 C. SNC	VA DELL'ARTIGIANATO 46 34070-FOGLIANO Bence di Credio Cooperativo di Terrigico Sceni REDPUGLIA	O Barroa di Credito Cooperativo di Turrisco Boari	114,859,917	114,800,000	rò	39,030,000	20.157,31
		FOSTANO-REDIPUGLA	I					
			Acquisito attraczatura					
			Acquisto software					
			Acquisto macoritina per ufficio					
			Acquisito macchinari					
			Contrations laboratorio					
35 Z METAL COSTRUZIONI DI RUSIN MARCO & C. SNC	N RUSIN	VA DEGU ARTIGIANI 4 SIGTOGAN PIER DISONZO	Benot di Credio Cooperativo di Stemmano Sceri	1.448.079.881 1,300,000,000 10	1,300,000,000		442.000,000	228.273,85
		SAN PIER DISONZO						
			Acquision intracestura					
			Acquisito sutomeczi					
			Acquisito software					
			Acquisite macetime per ufficie					
			Acquisio arred e mobili par uniolo					
			Acquisio macchinari					
			Amplianento/febulturazione informanto					

Acquisto sutomezzi

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -Allegato 'A'

ş		Secte Jegate	Parent Formal				partition	contributo
ri Di	purition personal per	Sade investmento	Investment	Sees Chinese	mutro	ş	£	2
8	1 AUTOTRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI GIACOMINI CIANEDA AUTO	VA MASCAGNI 7 34148-TRIESTE	Cases of Riepermits of Thirth Genoe Spe	160,000,000	(60,000,000	ro.	54.400.000	28.095,28
		TRIESTE - Vehraum-Borgo S. Sergio	į					
			Acquien eutomeza					
31	1 GIGLIO CATALDO	AUTOPORTO PAD. B - 34/70-GORZIA	Cases of Rispermin of Gortz's Spa	220,000,000	220,000,000	S.	74,800.000	39,630,98
	•	GORIZIA - S. Andrea	ı					
			Acquisio surtomazzi					
8	1 VASCON GIORGIO	LOC. AURISINA 133/A 34013-DUNO-AURISINA	Ceasu d'Rispernio d'Trieste Barca Spa.	301.420.000	Z/D:000:000	ħ	91.800.000	47,410,74
		DUINGAURISMA	I					
			Acquisito automazzi					
8	1 CLIMA SERVICE SING DI FEDERICO GHEZZO	LOC, AURISINA CAVE 83A 34013-DAINO-AURISINA	Cease of Rispermio of Triesbe Bernor Spo	63,607,800	EL, 500,000	ŧ	26.420.000	14.677,71
	•	DUIND-AURISINA	i					
			Amplements/trisfordismodow indominate					
	1 GOVANNI SKABAR	RUPINGRANCE 30 3401514CHRUPING	Bence d'Owdle Couperativo del Cerso Boars	170,000,000	170,000,000	€5	97.800.000	20.851,21
		MONRUPIND	I					

Graduatoria domands di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -Allegato 'A'

ę			siece state	8				contribute	contributo
7	ž	beneficiario	Sects Investmento	Freedmont	*****	OTT IN	Ę		
4	-	AUDIOFUTURE DI SILVESTRI ENZO	VIA DELLA SANITÀ 21 34074-MONFALCONE Beros di Credio Cooperativo di Saranzano Soari	Bence di Credto Cooperativo di Statescano Scari	570.360.475	900,000,000	₽	170,000,000	73,797,57
			MONFALGONE						
				Ampliamento/fatruttarazione intoratorio					
				Acquisto laboratorio					
ą	- O 3	G.E.M. GENERAL ELECTRIC MONFALCONE DI ADRIANO DE	VIA ROSA ACAZZI 6 34079-STARANZANO Medicoredio del Fitul-Venezia Otale Bps	Hediocrafic del Fitul-Venezia Chulle Spe	304,777,160	300/000/000	5	102.000.000	52.678,60
	07	STABILE E.C. SNC	STARANZANO						
				Ampliamento/fabulturadora laboratorio					
8	7	ZERJAL DI ZERJAL LUCIANO & FIGU SNC	LOCALITÀ ZONA ARTIGIANALE 507/5 34016-SAN DORLIGO DELLA VALLE	Banca di Credita Cooperativo del Cerao Scarl	329,806,000	329.606.000	so.	112.130.000	57.910,31
			S, DORLIGO DELLA VALLE						
				Acquisto mochimal					
4	<u>-</u>	TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI COSSUTTA	AUTOPORTO FERNÉTTI - SAGIS-AOMRUPINO	Banot of Credito Cooperative del Cérno Souri	773,633,000	773,800,000	۲-	263.050.000	135.874,85
	n	SMC LA WALLER CUSSULIA & C.	DUMO-AURISINA						
				Ampliamentahinthuthutations inborniorio					
				Acquisio attrazzature					
				Acquisito submetal					

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -Allegato 'A'

5		oecon above	bance				constituto	contribute
gard brug	pund beneficiario	Sede Investimento	Investigant	Speed ammered	OTTO THE	ş	1	5
¥	1 PASTICCERIA TRIESTINA CH ULCIGRAI GIOVANNI A FIGLI SNC	VIA PETRONIO 1/A 34015-MUGGIA.	Banca di Credito Cooperativo del Carso Scarl	331.684.225	331,884,225	ē	112,840,000	00,777,00
		MUGGIA	ı					
			Amphiemento/hebruthunzione laboratorio					
			Acquisto arredi e mobili per unitob					
			Acquisito mecohine per ufficio					
			Acquisito sithezzaktore					
¥	1 ROGANTIN ARREDAMENT	WA FLAWA 25 34148-TRIESTE	Cassa di Rispernito di Trieste Bence Spe	30,799,880	30.000.000	7	10.200.000	5.287,88
		TRIESTE - Valmera-Borgo S. Sergio	•					
			Acquista automezzi					
			Apquisto macchine per ufficio					
÷	1 PANIFICIO-PERARNA DI COTIC DARIO E MARCO SNO	VIA PRIMO MAGGIO 65 34070-SAVOGNA DISONZO	Banca di Credito Cooperativo di Bavogne d'ecrotto Sceri	150,582.418	150.000.000	uð.	51.000.000	26.339,30
		SAVOGNA DISONZO	I					
			Acquisito suformazzi					
			Acquisito sithezzature					
			Amplementa/tabu/therestone leboratorio					

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1,1 - Iniziative Ammesse -Allegato 'A'

2							compliants	confibuto
Ī	grad, purif beneficiario	Sede Investimento	Breathach	вени впилени	original	į	ž	our)e
8	1 CALLICARIS MAURIZIO ELETTRONICA NAVALE	RIVA G. DA VERRAZZANO - 34147-TRIESTE	- 34/47-TRIESTE Bence Nazionale del Lavoro Spa	35.657,000	35.057.000	ψ	12.120.000	6,259,46
		TRIESTE - Valmaun-Borgo 5. Sergio	ı					
			Ampliamentoristrutturazione Interaturio					
4	0 MPREDIL DI COSLLANI ROBERTO	O VIA LAMARMORA ZZI 34129-TRIESTE	Come d Rispermio d'Trissbe Benne Spe.	60,707,790	90,000,000	۲.	20,400,000	10.535_72
		TRIESTE - Criedno-Razzal						
			Acquisio attraczatura					
			Acquirate automezzi					
8	0 ARISTONE CLAUDIO	VA COSANI 3 34070-TURRIACO	Banca di Crediti Cooperativo di Turrisco Scari	167.000.000	167,000,000	ųԴ	56.780,000	29.324,42
		TURRIAGO						
			Acquisto eutometzz					
5	D ZORZENOM RIEGO	PUNTO FRANCO NUOVO HANGAR 65 - 34123-TRIESTE	Ceses of Repermit of Trients Beryal Spe	264.000.000	264,000,000	w	99,760.000	11,1357,17
		S, DORLIGO DEULA VALLE						
			Acquisito automazzi					
8	0 TOWASIN ARLES E SERGIO & C. SMC		VAIDEL CASTELLIERE 29/A 34076-ROMANS Credio Coop Ceese Rur, Art Luchrico, Fermie Dischizo. Caphin Scarl	1.099.878.000	1,000,578,000	2	373.850,000	553,1229,08
		WLESSE	ı					
			Acquisite software					
			Application affrezzables					
			Acquistic sutomezzi					
			Acquistic manobine per utilicio					
			Acquisito mecchineri					
			Acquisto arred e mobili per utilicio					

Graduatoria domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative Ammesse -

5 6	5 g	Deneficiero	Sede Investmento	benca investiment		organ	ş	contributo	contributo
ន	1	0 ZERIALI LUCIANO	SAN DORLIGO 503/B 34016-SAN DORLIGO Banca di Credio Cooperativo del Careo Scari	Banca of Gredio Cooperativo del Carteo Scari	170,000,000	170,000,000	eo.	57.800.000	29.851,21
			S. DORUGO DELLA VALLE						
				Acquisito automezzi					
2	٥	RALC SNC DI LAZZARINI A. & C.	VIA RAMAZZOTTI 69 33062-CERVIGNANO Cessa di Riaparmio di Trissia Banna Spa DEL FRIULI	Cesso of Rispermio di Trieste Barros Spe	410.000.000	360,000,000	'n	122,400,000	63.214,32
			CERVIGNANO DEL FRIULI						
				Acquisto macdithari					
В	٥	R.B.L. MECCANICA SNO DI RUSSIAN GIORGIO & C.	VA DEL LAVORO ARTIGAMO 13 34077-RONCHI DEI LEGIONARI	Cradito Coop Cassa Rur. Art. Lucinico, Farta e Caprins Scari	75.080.000	75.060,000	n	25.520.000	13.170,98
			RONCHI DEI LEGIONARI						
				Acquiento attrazzaturo					
				Acquisto mecativari					
8	•	ZAMPIERI LUIGINO	VA CAVE 25T 340H-DUINO-AURISINA	Cessa di Rispermio di Trieste Barros Spe	175,000,000	175,000,000	w	59,500.000	30.729,19
			DUING-ALRISINA						
				Acquisto automozzi					

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - Iniziative non ammesse al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Asse I - Azione 1.1 - Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale.

(Deliberazione della Giunta regionale n. 3942 del 17 dicembre 1999).

Domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative non ammesse -

		endisa di para manassina
Richiedente	Sectional Section	
PETER PAN DI GIULIANO CARINI	AURISINA STAZIONE / 37 34011 DUINO-AURISINA	il cod. ISTAT 91 defimpresa è compreso nelle attività agricole non finanziabili con fondi del FERS
VIMA CONTROSOFITTI - SNC DI MAGGI MASSIMO E VIRNERI ROBERTO	VIA VOLTA / 4/A 34133 TRIESTE	il mutuq non è stato stipulato
TIPOGRAFIA TERGESTE SNC DI ROVIS	VIA BUONARROTI / 16/B 34142 TRIESTE	il muluo non è stato stipulato
GRAPHOSTYLE DI GEREMIA MAURIZIO & C. SAS	VIA MATTEOTTI / 9 34138 TRIESTE	fimpresa ha rimunciato al contributo in data 29.10.1999
SCAVI E TRASPORT! PURGER DI PURGER DAMIANO & C. SNC	VIA DI NOGHERE / 52 34015 MUGGIA	l'impresa ha rinsunciato al contributo in data 2.12.1999
A2 RESTAURI SNO DI ALVARO PITTANA & C.	VIA RESSEL / 2 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE l'Impresa ha muncialo al contributo in data 27.9 1899	Impress ha rinunciate al contribute in data 27.9 1999
GUIDO MATIC	VIA SAN SERVOLO / 5.34137 TRIESTE	ों कार्जापत non है static stipulatio
CREVATIN NATALE	VIA COLOMBO / 18 34144 TRIESTE	il muluo non è stato stiputero
AL BOM BOM DI BISULLI F. 8 SCAGGIANTE S. SNC	VIA ANGELO EMO / 45/C 34/44 TRIESTE	il mutuo non è stalo stipuloto
SISAL PET DI CUSCHIE STELLO	WA PIRAKDELLO / 43 34146 TRIESTE	il mutuo non è stalo shpukato
TIPOGRAFIA ETICHETTE KUHAR DI KUHAR SILVIO E C. SNC	VIA RESSEL / 3 34016 SAN DORLIGO DELLA VALLE 4 mutuo non è eteto stipulato	4 mưưo non è stato stipulato
OFFICINA NAVALE QUAIAT DI QUAIAT MARINO	RIVA G. DA VERRAZZANO / - 34147 TRIESTE	fimpresa possibde codici iSTAT '91 compresi nell'elenco del setton esclusi da: finanziamenti dell'Oblettho 2 1937-1999 di cui all'Allegato A al regolamento di attuazione dal Docup
INSTALL PROJELETTROTECNICA OI PISCHIANZ PJ. LORENZO	VIA SEISMIT OODA / 6/C 34144 TRIESTE	fimpress non è localizzata all'Interno delle aree ammesse all'Oblettivo 2 1997-1999

Domande di contributo per OBIETTIVO 2 Azione 1.1 - Iniziative non ammesse -

mother at non monisatione	il mutuo non è stato stipulato	Il muttuo non è stato ettpuleto	is तथारेपठ non è stato stipulato	il mutuo nan è stato stipulato	il fructuo non è stato stipulato	il mutuo non è stato slipulato	il mutuo non è stato strpulato	il mutuo non è stato stipulato	AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI DI LOCALITÀ SANTA CROCE / 838/D 34/00 TRIESTE Empresa non è localizzate ell'interno delle anne annesse ell'Objettivo 2 (937-1999) SAVARIN FERDINANDO E FIGLIO SINC :
Sede legale	VIA PARENZAN 15 34139 TRIESTE	VA BUIA / 11 33050 MARANO LAGUNARE	VIA CARDUCCI / 32 34074 MONFALCONE IS	VIA PADOVAN / 4 34138 TRIESTE	VIA CORRIDONI / 8 34131 TRIESTE	VIA CARPINETO / 8/1 34148 TRIESTE	STRADA DEI PIOPPI / 35 33047 REMANZACCO	VIA MALIGNANI / 15 33058 SAN GIORGIO DI II	LOCALITÀ SANTÀ CROCE / 838/0 34100 TRIESTE I
Richiadente	ALTOTRASPORTI COFONE DOMENICO	P.C.D.R. SNC DI REGENI ROBERTO &	CHANTILLY SAS DI PARMESAN ALDO & C.	TORREFAZIONE GUATEMALA DI ERANCO ZERIAL & C. SNC	TORNERIA AUTOMATICA BARILLA DI CHRISTIAN BARILLA	SUB-SEA LAYORI SUBACQUEI DI RUGGIERO LOPERFIDO	SIXME SNC DI BALDASSI CLAUDIO & C.	NOBILE & BIASINUTTO SNC	AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI DI II SAVARIN FERDINANDO E FIGLIO SNC

Programma Operativo KONVER - azione 3 - Aiuti agii investimenti. Graduatoria delle domande ammesse a contributo.

ALLEGATO A)

<u>Denominazione</u>	Sede legale	<u>Investimento</u>	<u>Speso ammissibile</u>	Contributo
FELMEC DI TOGNACCI MARZIO & C. SNC	Viale Grado 17 PAVIA DI UDINE	Acquisto macchinari	344,814,950	73.535.000
ZANIN PIETRO DEI F.11.1 ZANIN GIUSEPPE & MAURIZIO SNC	Via Roma 155 SAN VITO AL TORRE	Ampliamento/ristrutturazione laboratorio, acquisto macchinari, studi di fattibilità, progettazione e valutazione di impatto ambientale	163.150.000	105.750.000
CARTOSTAMPA CHIANDETTI SA.S. DI CHIANDETTI ALESSANDRO & C.	Via Vittorio Veneto 106 REANA DEL ROJALE	Ampliamento/ristrutturazione laboratorio	83.842.100	75.450.000
TIPOGRAFIA EMILIO MIANI DI MIANI VALERIA & C. SAS.	Via della Roggia 85/87 UDINE	Acquisto attrezzature/apparecchiature, acquisto macchinari	1.026.005.600	100.000.000
TOLLE.MA DI MAGRINO MAURO & C. SNC	Via dell'Industria ATELLO DEL FRIULI	Acquisto terroni, macchinari e attrezzature/apparocchiature	87.198.200	78.470.000
KOS S.A.S. DI FANTIN BRUNO & C.	Viale de la Comina 17 PORDENONE	Ampliamento/ristrutturazione laboratorio, acquisto attrezzature/apparecchiature	000'089'06	81.610.000
PANIFICI PASTICCERIA MARIO DE LUISA & C. SNC	Via Roma 46 UDÎNE	Aoquisto macchinari, attrezzature/apparecchiature	48.149.409	43.330.000

Contribute	100.000.000	73,580,000	95.530,000	50.690,000	100.000.000	4,790 000	35.800.000	100.000.000
Spesa ammissibile	179,820,876	81.760.298	118.283.485	56.333.000	111.968.461	31.941.000	39.788,000	140.800.000
Învestimento	Acquisto macchinari e attrezzature	Ampliamento/rismutturazione laboratorio, acquisto attrezzature/apparocchiature	Acquisto macchinari, attrezzature/apparecchiature e software	Ampliamento/ristruthurazione laboratorio, acquisto attrezzature/appareochiature	Amphamento/ristnuturazione laboratorio, acquisto attrezzature/appareochiature	Ampliamento/ristrutturazione Iaboratorio, acquisto attrezzature/apparecchiature	Acquisto macchinari, attrezzature ed apparecchiature	Acquisto macchinari
Sede legale	Via Trevisit 31/a CORDENONS	Vla Geromina – Zona Artiglanale SACILE	Via Spessa 26 MUZZANA DEL TURGNANO	Via della Repubblica 4 PAVIA DI UDINE	Zona industriale artigianale CIVIDALE DEL FRIULI	Via Fontanive 32 ZOPPOLA	Via Genova Cavalleria 40 AIELLO DEL FRIULI	Via Matteotti 6 OSOPPO
Denominatione	OMEG DI D'ANDREA ERICA E TRAMONTIN GIANLUCA SNC	TERMOIDRAULICA ARMELLIN ALDO & C. SNC	A.C.R. DI FRANCESCHINIS EZIO & C. SNC	L.U.P. DI BALLOTTI	ELETTRICA DUCALE DI MARTINCIGH GIANNI & C. SNC	FALEGNAMERIA PELLEGRINI GIOVANNI E FELICE E C. SNC	MILOCCO LUIGI	COLLINI VALENTINO & MARIO SNC

Contributo	43.260.000	16.500.000	1.178.295.000
Spesa ammissibile	48.068.000	110.000.000	2.762,603,796
Investimento	Ampliamento/ristrutturazione laboratorio, acquisto attrezzature/apparocchiature	Acquisto macchinari	Totale spese anunissibili Totale contributi
Sede legale	Via De Zan 49 AVIANO	Via D'Antoni 26 PASIAN DI PRATO	
<u>Denominatione</u>	TAVIAN GROLAMO DI TAVIAN ULZIO	LA LEGOTECNICA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	

DIRECTIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Azione 2,2 - Sviluppo dell'innovazione. Pubblicazione delle domande ammesse a contributo di imprese gà collocate nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 509 del 19 febbraio 1999.

(Approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3919 dei 17 dicembre 1999).

<u>7</u>	Richiedente e sede legale	Sede della iniziativa	Contributo	Contributo
adu atori			Live Section 1	Enro
16	16 EUROSPITAL SPA - TRIESTE	TRIESTE	352.530.000	182.066,55
17	17 GENERAL & MARINE APPLICATIONS S.R.L STARANZANO	STARANZANO	155.430.000	80,272,90
18	18 SIPRO - SISTEMI INTEGRATI PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSO S.R.L TRIESTE	TRIESTE	512,560.000	264.715,15
19	19TE.MA S.A.S. DI G. VALENTE & C SAN CANZIAN D'ISONZO	SAN CANZIAN D'ISONZO	53.940.000	27.857,69
8	20TENDER S.R.L TRIESTE	TRIESTE	172.010.000	88.835,75
21	21 ZUDEK S.R.L MUGGIA	MUGGIA	154,000,000	79,534,36
22	22 F.B.C. FUTURE BIOLOGIC CHEMICALS S.R.L TRIESTE	TRIESTE	397.750.000	205.420,73
23	23 TELOS S.R.L TRIESTE	TRESTE	348.000,000	179.727,00
23	25 SATCOM S.R.L MUGGIA	MUGGIA	274.560.000	141.798,41
56	26 SYSTEM AUTOMATION AND CONTROLS S.R.L TRIESTE	TRESTE	118.140.000	61.014,22
27	27 REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SRL - FOGLIANO REDIPUGLIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	105.320.000	54,393,24
28	28 OFFICINE MECCANICHE INDUSTRIALI SRL - MONFALCONE	MONFALCONE	75,150,000	38.811,74
8	29 OFFICINE MECCANICHE INDUSTRIALI SRL - MONFALCONE	MONFALCONE	65,660.000	33.910,56
30	30 MIA IMPIANTI S.R.L SAN DORLIGO DELLA VALLE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	113,690.000	58.715,98
31	31 LOGO 2000 S.R.L ROMA	TRIESTE	191.620.000	98,963,47

ਲੋਂ 	32 EUROSPITAL SPA - TRIESTE	TRIESTE	57,046.437	29.462,03 70.178,00
m	33 EUROSPITAL SPA - TRIESTE	rreste	(*)286.120.000	147,768,65
ર્જ	34 LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A TRIESTE	TRIESTE	(*)210.680.000	108.807,14
භි	35 RT - RADIO TREVISAN ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A TRIESTE	TRIESTE	(*)457.240.000	236,144,75
			4.237.330.000	

(*) importi contributivi sottoposti all'approvazione della riprogrammazione del Piano finanziario del Docup Obiettivo 2 1997-1999 da parte della Commissione Europea.

DOCUP obiettivo 2 1997-1999 - Azione 1.4 - Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale. Pubblicazione delle domande di contributo di imprese già collocate nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 415 del 12 febbraio 1999, modificata con D.G.R. n. 885 del 26 marzo 1999.

(Approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3949 del 17 dicembre 1999).

A) importi contributivi sottoposti all'approvazione della commissione curopea della riprogrammazione del Piano

Posizione in graduatoria	IMPRESA	Sede	Contributo Lire	Contributo Euro
39	I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI S.C.R.L.	Ronchi dei Legionari (GO)	83.200.000	42.969,21
40	EMME DUE S.R.L.	Doberdò del Lago (GO)	37.950,000	19.599,54
41	MODIANO INDUSTRIE CARTE DA GIOCO E AFFINI	San Dorligo della Valle (TS)	178.750.000	92 316,67
42	CENTRO RICERCHE-POLITECH SOC. COOP. A.R.L.	Trieste	35.000.000	18,075,99
43	GORIZIANA S.P.A.	Villesse (GO)	155.760,000	80,443,33
44	ALPHAGENICS DIACO BIOTECNOLOGIES S.P.A.	Triestc	268.500.000	138,668,68
45 _	BOATO INTERNATIONAL S.R.L.	Monfalcone (GO)	75.830,000	39.162,93
	TOTALE	L	834.990.000	431.236.35

B) Importi contribuibili in caso di rinunce, revoche o altri motivi di esclusione dal finanziamento di imprese collocate nella stessa graduatoria e già beneficiarie:

Posizione in graduatoria	IMPRESA	Sede	Contributo Lire	Contributo Euro
45	BOATO INTERNATIONAL S.R.L.	Monfalcone (GO)	24.170.000	12.482,76
46	SOCIETA' ITALIANA FARMACEUTICI RAVIZZA S P.A	Tricste	29,620,000	15.297,45
47	RT-RADIO TREVISAN ELETTR. INDUSTRIALE S.P.A.	Trieste	35.000,000	18.075,99
48	BARTOLI S.R.L.	Monfalcone (GO)	18.720.000	9.668,07
49	EUROFORM S.R.L.	Trieste	11,500,000	5.939,23
50	TAU CETI S.R.L.	Rouchi dei Legionari (GO)	24.000.000	12,394,97
51	EDITORIALE LLOYD S.R.L.	Trieste	41.000.000	21.174,73
52	DELICIA	Gorizia	18.500.000	9.554,45
53	ALLOYS ITALIA S.R.L.	Monfalcone (GO)	30.000,000	15.493,71
54	GEOCLIMA S.R.L.	Monfalcone (GO)	28.000.000	14,460,79
55	CENTRO RICERCHE-POLY-TECH SOC. COOP. A. R.L.	Trieste	25 000,000	12.911,47
56	ARCHEMA S.R.L.	Romans d'Isonzo (GO)	17.500,000	9.038,00
	TOTALE		303.010.000	156 491,60

P.O. KONVER Azioni 1.1 e 1.2. Decreto n. 855 del 22 dicembre 1999. Pubblicazione delle domande di contributo di imprese già collocate nella graduatoria di cui al decreto n. 404 di data 5 novembre 1998.

A) ANNO 1998 - AZIONE: 1.1

Posizione in	IMPRESA	Comune di intervento	Contributo	Contributo
graduatoria	<u> </u>		Lire	Euro
28	GHIAIE COBETON SRL	SACILE (PN)	389.760.000	201.294,24
29	MULLER SRL	AQUILEIA (UD)	126,000,000	65.073,57
30	CONFBETON SPA	SPILIMBERGO (PN)	22,500,000	11.620,28
31	FRIULANA BITUMI SRL	UDINE (UD)	22,500,000	11.620,28
32	SATEL GROUP SRL	PORDENONE (PN)	328.120.000	169,459,84
33	SEVEN ITALIA SRL	UDINE (UD)	25.000.000	12.911,42
34	ORMAL SRL	FONTANAFREDDA (PN)	32,650,000	16.862,32
35	TRASMECC SAS	PORDENONE (PN)	19,250.000	9.941,80
36	TREVISAN SYSTEMARBLE DI ALVISE TREVISAN	FONTANAFREDDA (PN)	20,360,000	10.484,08
37	LINK SRL	SAN QUIRINO (PN)	25,000,000	12.911,42
38	MECHANICA SRL	SAN QUIRINO (PN)	17.650.000	9.115,46
39	DRI ELIO E FIGLI SRL	GONARS (UD)	18.250.000	9.425,34
40	AMSAGOMMA SRL	ZOPPOLA (PN)	94.720.000	48.918,80
41	BRESCANCIN SRL	CORDENONS (PN)	38.500.000	19.883,59
42	DELLA VALENTINA OFFICE SRL	ROVEREDO IN PIANO (PN)	30,000,000	15.493,71
43	SPEI ORION SPA	SAN LORENZO ISONTINO (GO)	49.580.000	25.605,93
44	TILATTI RINALDO SRL	UDINE (UD)	43.000.000	22.207,65
45	CODUTTI SPA	PASIAN DI PRATO (UD)	68,150,000	35.196,54

RINUNCIA

46	AMEDEO DELLA VALENTINA SPA	SACILE (PN)	55,000.000	28.405,13
47	F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE SPA	REANA DEL ROJALE (UD)	59,610,000	30,786,00
48	BROVEDANI SRL	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	180.000.000	92.962,24
49	SOLARI DI UDINE SPA	UDINE (UD)	181.000,000	93.478,70
50	DI. QUATTRO SRL	MARIANO DEL FRIULI (GO)	140,000,000	72.303,97
51	GERVASONI SPA	PAVIA DI UDINE (UD)	199,750.000	103.162,27
52	PALAZZETTI LELIO SPA	PORCIA (PN)	96,030,000	49.595,36
53	BETA SYSTEM SRL	BUIA (UD)	150,000,000	77.468,53
54	MATERASSI MOLLETTO SRL	REMANZACCO (UD)	59,250,000	30.600,07
55	IFTAM SRL	BUIA (UD)	90,530.000	46.754,84
56	INOUT SPA	PAVIA DI UDINE (UD)	42,740.000	22.073,37
57	ORMAL SRL	FONTANAFREDDA (PN)	31.200.000	16.113,46
58	PICOTTI SRL	MORARO (GO)	20.370.000	10.520,23
59	ATEX SPA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	46,380,000	23.953,27
60	BIREX SRL	FONTANAFREDDA (PN)	109.920.000	56. 768, 94
61	INDUSTRIE TESSILI AVIANESI I.T.A. SPA	AVIANO (PN)	52.160.000	26.938,39
62	MANIFATTURA TESSILE PORDENONESE M.T.P. SPA	SAN QUIRINO (PN)	35.650.000	18.411,69
63	RODOLFO DE FRANCESCHI E C. SAS DI ARGO DE FRANCESCHI	PORDENONE (PN)	15.500.000	8.005,08
64	NUOVA TORCITURA DI SAGRADO SPA	SAGRADO (GO)	20.000.000	10.329,14
65	ARRITAL CUCINE SPA	FONTANAFREDDA (PN)	42.410.000	21 902,94
66	COSMA SPA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	5.550.000	2.866,34

B) Importi contribuibili in caso di rinunce, revoche o altri motivi di esclusione dal finanziamento di imprese collocate nella stessa graduatoria e già beneficiarie:

Posizione in	IMPRESA	Comune di intervento	Contributo	Contributo
graduatoria	1		Lire	Euro
6 6	COSMA SPA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	27.950 000	14.434,97
67	DISTILLERIA AQUILEIA DI COMAR E C. SNC	AQUILEIA (UD)	20.000.000	10.329,14
68	NUOVA IMPRONTA SRL	CORDENONS (PN)	214.900.000	110.986,59
69	EURAPO SRL	PORDENONE (PN)	28,990,000	14.972,09
70	GOVER CAMINETTI SRL	CODROIPO (UD)	16,250,000	8.392,42
71	CANDOTTO SRL	GONARS (UD)	147.540.000	76,198,05
		1	<u>i</u>	

AZIONE: 1.2

Г	1	BIC FRIULI V. GIULIA SPA	TRIESTE (TS)	230.930.000	119.265,39

ANNO 1999 - AZIONE: 1.1

Г	1	FONDERIE FONTANINI E FIGLIO SRL	PAVIA DI UDINE (UD)	38,440,000	19,852,60
	Totale Generale:		2.985.730,000	1.916.432,11	

DIREZIONE REGIONALE COMMERCIO E TURISMO

Servizio del Turismo

Docup Obiettivo 2 - 1997/1999. Azione: 1.5. - Aiuti agli investimenti turistici.

(Delibera Giunta regionale n. 4007 del 23 dicembre 1999. Assegnazione contributo integrativo alla società «Avalon S.r.l.» (già «SFF Italia S.r.l.»), con sede in Sgonico (Trieste), a fronte mutuo aggiuntivo contratto per maggiori oneri conseguenti alle modifiche apportate in corso d'opera).

Ad integrazione del contributo di lire 1.360.000.000, assegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 2059 del 24 giugno 1999 è stato assegnato l'ulteriore importo di lire 510.000.000, per sopperire ai maggiori oneri derivanti da un miglioramento complessivo, in corso d'opera, dei servizi e delle infrastrutture e ad una diversa suddivisione logistica del complesso nonché ad una più onerosa installazione degli impianti speciali, scaturita dalla morfologia e dalle necessità di un ambito sensibile quale il Carso Triestino.

I contributi medesimi sono stati inoltre confermati alla società «Avalon S.r.l.» per modifica della denominazione sociale e della propria sede.

Trieste, 28 dicembre 1999

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: dott. Giorgio Paris